



PROTEZIONE CASA

Contratto di assicurazione multirischi abitazione

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Danni)
- **Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo** (DIP Aggiuntivo Danni)
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari")

e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione 02/20

Credemassicurazioni S.p.A.

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it

Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla "Comunicazione standard etici" consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Casa

Data ultimo aggiornamento: 29/02/2020

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la tutela dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di abitazione nonché i fatti della vita familiare.



Che cosa è assicurato?

Per la sezione **Danni ai beni**:

- ✓ **Fabbricato e complementari, Contenuto complementari** che contengono garanzie relative ai danni al fabbricato e al contenuto provocati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo, urto di un veicolo, e altre garanzie quali: eventi socio-politici, eventi atmosferici, ricorso terzi, fenomeno elettrico, rottura lastre, spargimenti di acqua e ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua, nonché le spese per eliminare i residui dei beni danneggiati e per riparare i danni fatti per cercare di limitare l'incendio. Si può scegliere di assicurarsi solo per i danni al fabbricato o al contenuto o per entrambi
- ✓ **Terremoto** per i danni al fabbricato e al contenuto - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - causati da terremoto
- ✓ **Furto** per i danni che possono subire i beni assicurati in seguito a furto o rapina, nonché le spese sostenute per guasti e atti vandalici provocati dai ladri

Possibilità di assicurare l'**impianto fotovoltaico e/o solare termico** regolarmente installato sul tetto del fabbricato con le coperture previste in caso di Incendio e Furto.

Per i locatari possibilità di assicurare il **Rischio Locativo** per i danni causati all'immobile tenuto in locazione e provocati da incendio.

Per la sezione **Danni a terzi**:

- ✓ la garanzia **RC Capofamiglia** opera per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione
- ✓ la garanzia **RC Proprietà di fabbricati** opera a tutela dell'assicurato in quanto proprietario di un fabbricato

✓ Per la sezione **Assistenza alla Casa** sono comprese le garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica, offrendo l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro o falegname) al verificarsi di una situazione di urgenza.

Per la sezione **Tutela legale**, le spese sostenute per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi:

- ✓ **Tutela legale base**, per l'assistenza legale prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata e l'abitazione nei casi espressamente indicati nella polizza;
- ✓ **Internet Protection**, per l'assistenza legale dedicata a tutelare gli assicurati quali utenti web e Social Media Network.

Si precisa che per ciascun contratto saranno sempre operanti le garanzie "Assistenza alla Casa" e "Tutela legale base".



Che cosa non è assicurato?

Tutte le sezioni:

✗ fabbricati o parti di fabbricati non adibiti a civile abitazione ed eventuale studio professionale o ufficio collegato.

Per le sezioni **Fabbricato e Complementari e Contenuto e Complementari**, i danni:

- ✗ subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- ✗ subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi

Per la garanzia **Rischio Locativo**:

✗ i danni causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi

Per la garanzia **Terremoto** i danni:

- ✗ di eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, inondazione, alluvione, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a terremoto
- ✗ a fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica alla data di costruzione degli stessi, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della polizza

Per la garanzia **Furto** i danni:

- ✗ verificatisi in occasione di tumulti popolari e di scioperi
- ✗ verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni, di terremoti

Per le garanzie **RC Capofamiglia** e **RC Proprietà di fabbricati** i danni:

- ✗ derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'assicurato
- ✗ derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti e aeromobili
- ✗ a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- ✗ inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani
- ✗ da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale
- ✗ provocati da animali diversi da animali domestici
- ✗ provocati all'assicurato stesso, al coniuge, convivente di fatto, ai genitori, ai figli, ai minori in affidamento familiare e, se conviventi, a ogni altro parente

Per le garanzie di **Tutela Legale**:

- ✗ le vertenze concernenti il diritto di famiglia, penale, diritto industriale, fiscale e societario
- ✗ il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- ✗ le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili e imbarcazioni
- ✗ i fatti inerenti alla partecipazione a competizioni sportive;
- ✗ il caso assicurativo derivante dall'esercizio della professione medica



Ci sono limiti di copertura?

Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori alla somma assicurata o al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti.

Danni ai beni

Per la garanzia Terremoto:

- ! è prevista l'applicazione di una franchigia sull'ammontare complessivo dei danni pari al 12% della somma assicurata per il fabbricato;
- ! sono esclusi i danni a preziosi, denaro, valori, opere dal valore artistico, veicoli soggetti a immatricolazione.

Per il furto di preziosi e valori, l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- ! furto di preziosi e titoli di credito, 30% della somma assicurata con il massimo di €10.000
- ! furto di denaro, 7% della somma assicurata
- ! furto di pellicce, tappeti, quadri, orologi, oggetti d'arte, 60% della somma assicurata con il massimo di €15.000 per oggetto
- ! furto di beni posti in locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con l'abitazione, 10% della somma assicurata

Qualora i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori, i titoli di credito e il denaro siano custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati, i limiti d'indennizzo suindicati sono aumentati del 50%.

- ! Per le garanzie eventi socio-politici e atmosferici, fenomeno elettrico, spargimenti di acqua e ricerca del guasto, furto, è prevista una franchigia pari almeno a € 200 per singolo sinistro.

Danni a terzi

- ! Le garanzie RC Capofamiglia e RC Proprietà di Fabbricati sono sottoposte ad una franchigia, per singolo sinistro, pari a € 200 limitatamente ai soli danni a cose.

Assistenza

- ! Riparazione del danno in situazioni di emergenza fino a €250 per evento.

Tutela legale

- ! Limite per sinistro di €5.000, con il massimo di €80.000 per anno assicurativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
- ✓ La garanzia RC Capofamiglia è valida in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio e/o la variazione di attività professionale, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell'assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemassicurazioni:

- il diritto di **recesso** entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio;
- la **disdetta** da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, al fine di interrompere il tacito rinnovo della polizza.

Nel caso in cui la copertura assicurativa sia stata stipulata a seguito di un contratto di mutuo, potrai recedere sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita.

In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte.

Per l'esercizio di tali diritti, non ti verrà addebitato alcun costo.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Casa

Data di ultimo aggiornamento: 29/02/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde **800 27.33.36**; Fax: 0522 442041; Sito Internet: www.credemassicurazioni.it; Email: info@credemassicurazioni.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2017, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 27 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 12,9 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2017, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://credemassicurazioni.it/it/pillar-iii>

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 259,58% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 17,54 milioni), e pari al 609,11% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 45,52 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 7,47 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Le garanzie vengono proposte opportunamente abbinate nei seguenti pacchetti base, acquistabili anche singolarmente al fine di soddisfare le diverse necessità assicurative:

- ✓ **FABBRICATO E COMPLEMENTARI**
assigura contro i danni al fabbricato in caso di **Incendio, altre garanzie** comprensivo della rottura di **Lastre**
- ✓ **CONTENUTO E COMPLEMENTARI**
assigura contro i danni al contenuto in caso di **Incendio, altre garanzie** comprensivo della rottura di **Lastre**
- ✓ **FURTO E RAPINA**
assicura contro il **Furto** e la rapina avvenuti nella propria casa
- ✓ **RC CAPOFAMIGLIA**
la garanzia **RC Capofamiglia** opera per fatti verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione
- ✓ **RC PROPRIETÀ DI FABBRICATI**
la garanzia **RC Proprietà di fabbricati** opera a tutela dell'assicurato in quanto proprietario di un fabbricato

Sono inoltre disponibili i seguenti pacchetti aggiuntivi, abbinabili ai pacchetti base:

- ✓ **TERREMOTO**
assicura contro i danni al fabbricato e al contenuto causati da **Terremoto**

- ✓ **RISCHIO LOCATIVO**
è alternativo al pacchetto "Fabbricato" e opera a tutela dell'assicurato per i danni da incendio causati al **fabbricato tenuto in locazione**
- ✓ **IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI**
assicura l'impianto fotovoltaico e/o solare termico regolarmente installato sul tetto del fabbricato con le coperture previste in caso di **Incendio e Furto**

Sono sempre operanti le garanzie **Assistenza alla Casa** e **Tutela legale Base**; mentre su richiesta è prevista anche la garanzia **Internet Protection**.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia:

- costruito in materiali incombustibili. E' tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'assicurazione;
- destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, studi professionali e uffici.

In caso di assicurazione di porzione di edificio, le caratteristiche di cui sopra, devono riferirsi sia alla porzione assicurata, sia all'intero edificio di cui la porzione assicurata fa parte.

Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di polizza, l'impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Non rientrano tra i beni assicurabili:

- ✗ l'area su cui sorge il fabbricato, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi;
- ✗ gli immobili in costruzione; disabitati permanentemente o in rovina; classificati storici o comunque soggetti al vincolo della Soprintendenza alle Belle Arti; edifici ad uso agricolo, industriale, commerciale, professionale anche se tale uso è solo parziale.

Sezione **Danni ai Beni**

Le garanzie **Incendio** non è operante in caso di danni:

- ✗ causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- ✗ allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia particolare "Spargimenti di acqua";
- ✗ causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi;
- ✗ di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi coperti dalla sezione Danni ai Beni.

Inoltre, per le altre garanzie, sono previste le seguenti esclusioni:

- ✗ **Eventi Socio-Politici:** non sono coperti i danni di inondazione o frana conseguenti agli eventi assicurati; di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, o in occasione di serrata; di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dell'abitazione assicurata; avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di cinque giorni consecutivi.
- ✗ **Eventi Atmosferici:** relativamente alla garanzia in caso di "vento e grandine" non sono coperti: i danni causati da accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; da mareggiata e penetrazione di acqua marina; da gelo, cedimento o franamento del terreno; i danni subiti da piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne; vetrate e lucernari in genere (sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture lesioni subite dal tetto o dalle pareti); fabbricati incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.
Relativamente alla garanzia in caso di "sovraccarico neve" non sono coperti i danni causati: da valanghe, slavine, gelo ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;

	<p>ai fabbricati in corso di costruzione o rifacimento e al loro contenuto (la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del crollo totale o parziale del fabbricato); a lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito a sovraccarico di neve; alle pensiline, alle tettoie e ai box auto non totalmente in muratura e al loro contenuto; ai fabbricati in cattivo stato di conservazione e/o in stato di abbandono; da scivolamento della neve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Fenomeno Elettrico: non sono coperti i danni a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti del fabbricato assicurato; causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione; per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del fabbricato assicurato. ✗ Spargimenti di acqua: non sono coperti i danni dovuti a umidità, stillicidio; derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime; derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrato, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti; derivanti da rotture causate da gelo a condutture installate all'esterno del fabbricato o da rotture avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento. <p>La garanzia Rottura Lastre non è operante in caso di rotture di lastre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; ✗ causate da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ✗ causate con dolo del Contraente, dell'Assicurato o dei familiari con loro conviventi; ✗ che alla data di effetto dell'assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti. <p>La garanzia Terremoto non è operante in caso di danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti; ✗ causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria; ✗ causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; ✗ causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico; ✗ causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dagli eventi coperti sulle cose assicurate; ✗ avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine; ✗ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati; ✗ consequenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica; ✗ a enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture; ✗ a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento; ✗ a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi. ✗ Non sono assicurabili con questa garanzia abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici. <p>La garanzia Furto non è operante in caso di danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; ✗ di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi; ✗ commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato; da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere; da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela
--	---

	<p>o affinità, anche se non coabitanti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ verificatisi in conseguenza di furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. <p>Per quanto riguarda l'assicurazione degli Impianti fotovoltaici e/o solari termici, oltre quanto sopra previsto come esclusioni per le garanzie "Incendio e altre garanzie particolari" e "Furto", Credemassicurazioni non indennizza i danni a impianti fotovoltaici – solari termici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ installati in luoghi diversi dal tetto del fabbricato assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.); installati sopra tettoie, box auto, recinzioni e altre pertinenze del fabbricato assicurato; installati sul tetto di fabbricati aperti da uno o più lati; ✗ che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'assicurazione; ✗ non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto fotovoltaico – solare termico. <p>Inoltre, in caso di furto, la garanzia opera se il furto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ avviene sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto fotovoltaico / solare termico assicurato è fissato; ✗ riguarda un impianto fotovoltaico / solare termico installato su un fabbricato abitato (anche se saltuariamente) dall'Assicurato; ✗ qualora l'impianto fotovoltaico / solare termico sia installato su un fabbricato adibito a dimora saltuaria e sia posizionato ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, la garanzia opera solo se l'impianto è protetto da uno dei seguenti sistemi antifurto: tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni antisvitamento); tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter; sistema antifurto di localizzazione GPS; sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme. <p><u>Sezione Danni a Terzi</u></p> <p>Le garanzie RC capofamiglia e RC proprietà di fabbricati non sono operanti in caso di danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ da furto; ✗ derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ✗ da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; ✗ causati da umidità e stillicidio; ✗ derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da occlusione di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana. ✗ derivanti da rotture o da occlusioni di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione. <p><u>Sezione Assistenza</u></p> <p>Le garanzie rientranti nella sezione Assistenza alla Casa non sono operanti qualora il sinistro sia conseguenza diretta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ guerre, insurrezioni, occupazioni militari; ✗ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; ✗ rasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche; ✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato. <p><u>Sezione Tutela Legale</u></p> <p>Le garanzie rientranti nella sezione Tutela Legale non sono operanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✗ per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; ✗ per fatti dolosi delle persone assicurate; ✗ per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; ✗ per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; ✗ per qualsiasi sinistro inerente o derivante dall'esercizio della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa; ✗ per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato; ✗ per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; ✗ per i casi di adesione a class action; ✗ per i casi connessi alla circolazione stradale; ✗ vertenze contrattuali con Credemassicurazioni.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Si riporta nelle seguenti tabelle il riepilogo di franchigie, scoperti e limiti di risarcimento (compresi quelli già esposti nel DIP Danni).

Sezione **Danni ai Beni**

INCENDIO E COMPLEMENTARI	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Tutte le garanzie (se non diversamente precisato)	---	---	Somma assicurata
Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento	---	---	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il limite di € 1.500 per anno assicurativo per le spese relative alla ricerca del guasto
Ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice	---	---	
Riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla garanzia	---	---	
Demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro	---	---	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza
Rimuovere e depositare presso terzi il contenuto illeso	---	---	€ 1.500 per anno assicurativo
Danni indiretti	---	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)
EVENTI SOCIO-POLITICI	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Eventi Socio-Politici	€ 200	---	Somma assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto
Atti di terrorismo	€ 200	---	50% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto
EVENTI ATMOSFERICI	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Vento e grandine (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	---	10% con il minimo di € 200	Somma assicurata per il fabbricato e/o per il contenuto
Vento su fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate	---	30% con il minimo di € 200	Somma assicurata per il fabbricato
Crollo totale o parziale per sovraccarico neve	---	10% con il minimo di € 200	30% della somma assicurata per fabbricato e contenuto, per sinistro
FENOMENO ELETTRICO	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Fenomeno Elettrico	€ 200	---	€ 2.500 per sinistro
SPARGIMENTI DI ACQUA	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Spargimenti di Acqua (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	€ 200	---	€ 30.000 per sinistro


Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore	€ 200	---	€ 2.500 per sinistro
RICERCA DEL GUASTO IN SEGUITO A SPARGIMENTO DI ACQUA	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua	€ 200	---	€ 1.500 per annualità assicurativa
TERREMOTO	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Terremoto	12% della somma assicurata per il fabbricato	---	Per il fabbricato, somma assicurata fabbricato Per il contenuto, 20% somma assicurata fabbricato
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro	---	---	10% del danno indennizzabile con un massimo di € 10.000 per evento - con un massimo di € 5.000 per le spese di rimozione e deposito e un massimo di € 5.000 per le spese per alloggio
Spese per rimuovere e depositare presso terzi il contenuto illeso			
Spese per alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'assicurato e resi inabitabili a seguito di sinistro			
FURTO	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Furto e rapina (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	€ 200	---	Somma assicurata
Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	€ 200	20%	€ 1.500 per sinistro
Danni indiretti	€ 200	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)
Limiti di indennizzo	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito	€ 200	---	30% della somma assicurata, con il massimo di € 10.000 (se tali beni sono custoditi in cassaforte, questo limite di indennizzo è aumentato del 50%)
Denaro	€ 200	---	7% della somma assicurata (se il denaro è custodito in cassaforte, questo limite di indennizzo è aumentato del 50%)
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, orologi da polso e da tasca, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i preziosi), oggetti e servizi d'argenteria	€ 200	---	60% della somma assicurata, con il massimo di € 15.000, per singolo oggetto o servizio
Beni posti in locali di pertinenza del fabbricato (cantina, garage, ecc.) non comunicanti con i locali di abitazione. Da questa garanzia sono esclusi i beni indicati ai punti precedenti.	€ 200	---	10% della somma assicurata per sinistro
Difficoltà dei mezzi di chiusura	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Mezzi di chiusura operanti - Dimora abituale (e dimora saltuaria nel periodo di abitazione), difficoltà di aperture usate dai ladri e introduzione avvenuta con rottura o scasso	€ 200	20%	Somma assicurata
Mezzi di chiusura operanti - Difficoltà in dimora saltuaria (periodo di non abitazione)	€ 200	30%	Somma assicurata
Mezzi di chiusura non operanti e presenza nei locali del Contraente ecc.	€ 200	20%	Somma assicurata
Sinistri particolari	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Furto attraverso impalcature Sinistro in dimora saltuaria durante periodo di disabitazione	€ 200	20% (se questo scoperto coesiste con altri previsti dalla sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri)	Somma assicurata

IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI – Incendio e altre garanzie particolari	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Incendio, ecc.; caduta aeromobili, ecc.; urto veicoli; fumi, gas, ecc.; caduta ascensori, ecc.	---	5% con il minimo di € 200	Somma assicurata
Danni arrecati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti			
Demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro	---	---	10% della somma assicurata per sinistro
Danni indiretti	---	---	Somma assicurata
Danni a cose di terzi da incendio, esplosione, scoppio di cose dell'assicurato	---	---	Massimale
Relativamente a danni da "Eventi socio-politici"	---	5% con il minimo di € 300	70% della somma assicurata, per sinistro
Relativamente a danni da "Eventi atmosferici – vento e grandine"			
Relativamente a danni da "Eventi atmosferici – sovraccarico neve"	---	10% con il minimo di € 500	70% della somma assicurata, per sinistro
Relativamente a danni da "Fenomeno elettrico"	---	5% con il minimo di € 500	15% della somma assicurata per sinistro
Relativamente a danni da "Spargimenti di acqua"	---	5% con il minimo di € 200	Somma assicurata. Solo per danni provocati da gelo in locali con impianti di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro: € 2.500 per sinistro (non cumula con il limite di indennizzo previsto per lo stesso tipo di danno dalla garanzia particolare "Spargimenti di acqua")
Relativamente a danni da "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua"	---	5% con il minimo di € 200	3% del totale delle somme assicurate per il fabbricato e gli impianti fotovoltaici – solari termici, con il minimo di € 1.500, per sinistro e annualità assicurativa (non cumula con il limite di indennizzo previsto dalla garanzia particolare "Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua")
IMPIANTI FOTOVOLTAICI – SOLARI TERMICI - Furto	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Furto (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	---	10% con il minimo di € 750	Somma assicurata
Furto commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	---	20% con il minimo di € 750	€ 1.500 per sinistro
Furto attraverso impalcature	---	20% con il minimo di € 750 (se questo scoperto coesiste con altri previsti dalla Sez. Furto, è elevato al 30% e assorbe gli altri)	Somma assicurata

Sezione Danni a Terzi

RC CAPOFAMIGLIA	Franchigia	Scoperto	Limite di risarcimento
RC Capofamiglia (limitatamente ai soli danni a cose, salvo quanto sottoindicato)	€ 200	---	Massimale
Danni derivanti da inquinamento ambientale	€ 200 limitatamente ai soli danni a cose	---	€ 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
Danni a cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio	€ 200	---	Per sinistro, 30% del massimale
RC PROPRIETÀ DI FABBRICATI	Franchigia	Scoperto	Limite di risarcimento
RC Proprietà di fabbricati (limitatamente ai soli danni a cose, salvo quanto sottoindicato)	€ 200	---	Massimale
Danni a cose causati da incendio, esplosione o scoppio	€ 200	---	Per sinistro, 30% del massimale

Danni derivanti da inquinamento ambientale	€ 200 limitatamente ai soli danni a cose	---	€ 50.000 per sinistro e per anno assicurativo
Danni derivanti da spargimento di acqua	€ 200 limitatamente ai soli danni a cose	---	€ 30.000 per sinistro

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di sinistro relativo alla sezione Danni ai Beni il Contraente o l'Assicurato deve: <ul style="list-style-type: none"> - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; - fare denuncia scritta a Credemassicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; - inviare a Credemassicurazioni, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore; - presentare entro lo stesso termine - in caso di sinistro presumibilmente doloso, di furto, rapina o su richiesta di Credemassicurazioni - denuncia all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata a Credemassicurazioni; - denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento; - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia; - dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili od altri elementi di prova. <p>In caso di sinistro compreso nella sezione Danni a Terzi, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto a Credemassicurazioni, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'assicurato deve inoltre segnalare a Credemassicurazioni qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento</p> <p>In caso di sinistro compreso nella sezione Assistenza, contattare la centrale operativa al numero verde 800.896991 (dall'estero, prefisso internazionale seguito da 011.7425566), comunicando le proprie generalità, il numero di polizza, il tipo di assistenza richiesta, il numero di telefono e l'indirizzo di chiamata.</p> <p>In caso di sinistro compreso nella sezione Tutela Legale, l'Assicurato deve denunciare a Credemassicurazioni o ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza. E' possibile rivolgersi direttamente ad ARAG, Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona; telefono 045.8290411; fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557; mail per invio nuove denunce di sinistro denunce@ARAG.it; fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.</p> <p>Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l'apposito modulo di denuncia disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it (sezione "Area Clienti").</p>
	Assistenza diretta/in convenzione: i servizi e le prestazioni della sezione Assistenza sono organizzati ed erogati tramite la Centrale Operativa componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata.
	Gestione da parte di altre imprese: la gestione dei sinistri della sezione Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale - con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata.
	Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
	Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Obblighi Credemassicurazioni, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, effettuerà il

dell'impresa	pagamento a favore degli aventi diritto entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
---------------------	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Il limite di indennizzo relativo alle garanzie prestate sul fabbricato ed il relativo premio (Incendio Fabbricato e complementari, Terremoto) sono assoggettati ad adeguamento automatico in base all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita) pubblicato dall'ISTAT di Roma.
Rimborso	Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "Portabilità") ovvero di rinegoziazione del contratto di finanziamento, l'Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l'assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza. In caso di alineazione del fabbricato assicurato, l'Assicurato può ottenerne la risoluzione anticipata della polizza con restituzione della parte di premio pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Il Contraente e Credemassicurazioni possono esercitare la disdetta, con le modalità e nei termini indicati nel DIP Danni, anche relativamente alla sola garanzia Terremoto della sezione Danni ai Beni. In tal caso, il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre garanzie attivate e secondo le modalità indicate in polizza. Qualora Credemassicurazioni intenda avvalersi di tale facoltà, il Contraente potrà recedere dall'Assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a tutelare la proprietà e la conduzione della casa di abitazione, nonché i fatti della vita familiare, dai danni all'immobile e/o al suo contenuto da incendio e altri eventi naturali, da terremoto, da furto, provocati a terzi per propria responsabilità o della propria famiglia.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	30%
Costi di intermediazione (per la sola garanzia Terremoto)	10%
Altri costi	20%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; fax 0522442041; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazione-reclami</p> <p>La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CREDEMASSICURAZIONI



PROTEZIONE CASA

Contratto di assicurazione multirischi abitazione

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione 1730T0220

Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”

Credemassicurazioni S.p.A.

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it



Credemassicurazioni ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemassicurazioni.it

CONTATTI UTILI

**ASSISTENZA
ALLA CASA
800 – 89.69.91**































Per attivare le garanzie di Assistenza alla Casa, contatta le *Centrale Operativa*, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo telefono:
















DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-89.69.91	011-7425566

**NUMERO VERDE
GRATUITO
ASSISTENZA CLIENTI
800 – 27.33.36**

Per ricevere maggiori informazioni sulla tua *Polizza* puoi contattare il numero verde gratuito 800 – 27.33.36. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

INDICE

INTRODUZIONE	1
GLOSSARIO	1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	1
 1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
 2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO	1
 3 DURATA DELLA COPERTURA	2
 4 RECESSO E DISDETTA	2
 5 INFORMAZIONI SUL PREMIO	3
 6 DOVE VALE LA COPERTURA	4
 7 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO	4
 8 ALTRE INFORMAZIONI	5
 9 COMUNICAZIONI	5
SEZIONE DANNI AI BENI	6
FABBRICATO E COMPLEMENTARI	6
 10 CHE COSA POSSO ASSICURARE	6
 11 CHE COSA NON E' ASSICURATO	8
 12 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	9
CONTENUTO E COMPLEMENTARI	11
 13 CHE COSA POSSO ASSICURARE	11
 14 CHE COSA NON E' ASSICURATO	12
 15 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	14
RISCHIO LOCATIVO	15
 16 CHE COSA POSSO ASSICURARE	15
 17 CHE COSA NON E' ASSICURATO	15
 18 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	16
TERREMOTO	16
 19 CHE COSA POSSO ASSICURARE	16
 20 CHE COSA NON E' ASSICURATO	17
 21 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	17
FURTO E RAPINA	18
 22 CHE COSA POSSO ASSICURARE	18
 23 CHE COSA NON E' ASSICURATO	19
 24 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	20
IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI	21
 25 CHE COSA POSSO ASSICURARE	21
 26 CHE COSA NON E' ASSICURATO	23
 27 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	24
 28 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - DANNI AI BENI	25
SEZIONE DANNI A TERZI	28
RC CAPOFAMIGLIA	28
 29 CHE COSA POSSO ASSICURARE	28
 30 CHE COSA NON E' ASSICURATO	29

	31	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	30
		RC PROPRIETÀ FABBRICATI	30
	32	CHE COSA POSSO ASSICURARE	30
	33	CHE COSA NON E' ASSICURATO	31
	34	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	31
	35	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - DANNI A TERZI	32
		SEZIONE TUTELA LEGALE	32
		TUTELA LEGALE BASE	32
	36	CHE COSA POSSO ASSICURARE	32
	37	CHE COSA NON E' ASSICURATO	34
	38	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	34
		INTERNET PROTECTION	35
	39	CHE COSA POSSO ASSICURARE	35
	40	CHE COSA NON E' ASSICURATO	36
	41	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	36
	42	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - TUTELA LEGALE	37
		SEZIONE ASSISTENZA ALLA CASA	38
	43	CHE COSA POSSO ASSICURARE	38
	44	CHE COSA NON E' ASSICURATO	39
	45	LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	40
	46	COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - ASSISTENZA	40

Introduzione

Il prodotto Protezione Casa contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione della casa di *Abitazione* nonché i fatti della vita familiare.

Le *Condizioni di Assicurazione* sono organizzate in Norme Comuni a tutte le garanzie e Sezioni.

Questo documento è organizzato in:

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.

LE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano l'*Assicurazione* in generale.

LE SEZIONI

Il prodotto è composto da diverse Sezioni organizzate al loro interno in Garanzie: sezione "Danni ai *Beni*", sezione "Danni a terzi", sezione "Assistenza alla Casa" e sezione "Tutela Legale".

Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel *Modulo di Polizza* a copertura dei *Beni* (*Fabbricato*, *Contenuto*, *Impianti Fotovoltaici - Solari Termici*) anch'essi esplicitamente indicati nel *Modulo di Polizza*.

La **SEZIONE "DANNI AI BENI"** contiene le garanzie per i danni che possono subire il *Fabbricato*, il suo arredamento e i *Valori* in essa contenuti, causati da eventi quali *Incendio*, *Terremoto*, rottura di *Lastre* di vetro, *Furto*. Con la possibilità di estendere l'*Assicurazione* all'*Impianto Fotovoltaico* e/o *Solare Termico* regolarmente installato sul tetto del *Fabbricato*.

La **SEZIONE "DANNI A TERZI"** contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri, estranei al proprio *Nucleo Familiare*.

La **SEZIONE "TUTELA LEGALE"** contiene la garanzia per tenere indenne l'*Assicurato* dalle spese sostenute per l'assistenza di un legale per tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria che riguardi la vita privata e l'*Abitazione*.

La **SEZIONE "ASSISTENZA ALLA CASA"** contiene le garanzie per le emergenze che possono verificarsi nell'ambito della vita domestica, offrendo l'invio di un tecnico specializzato (idraulico, elettricista, fabbro o falegname) al verificarsi di una situazione di urgenza.

Alle garanzie scelte sono sempre abbinate le garanzie Assistenza alla Casa e Tutela Legale Base.

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.

Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel *Modulo di Polizza*.

NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal *Contraente*.

Data di ultimo aggiornamento: 29/02/2020

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ABITAZIONE

Locali destinati a civile abitazione comprese eventuali quote di proprietà comune, che possono costituire:

- **Appartamento:** locali facenti parte di *Fabbricato* destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con un proprio accesso dall'interno ma con un accesso comune dall'esterno del *Fabbricato*
- **Casa:** Abitazione unifamiliare o appartamento facente parte di *Fabbricato* destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del *Fabbricato*

ABITAZIONE PRINCIPALE

L'*Abitazione* nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.

ABITAZIONE SECONDARIA

L'*Abitazione* nella quale l'*Assicurato* e i suoi familiari non dimorano abitualmente.

ARAG

ARAG SE, sede in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona, società alla quale *Credemassicurazioni* ha affidato la gestione delle prestazioni delle garanzie relative alla sezione Tutela Legale.

ASSICURATO

La persona protetta dall'*Assicurazione*.

ANIMALI DOMESTICI

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:

- Cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito dell'*Abitazione*
- Cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile
- Altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di legge

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'*Assicurato* possieda o utilizzi nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione.

BENI

Fabbricato e relativo *Contenuto*, compresi i beni di proprietà di terzi. Gli *Impianti Fotovoltaici* e gli impianti *Solari Termici* fanno parte dei beni assicurati solo se acquistata la relativa *Copertura*.

BLUE ASSISTANCE

Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi, facente parte di Reale Group, che provvede, per conto di *Credemassicurazioni*, alla gestione dei *Sinistri* della garanzia "Assistenza alla Casa".

BOX AUTO

Locale coperto destinato al parcheggio delle autovetture. E' compreso il box auto separato ma di pertinenza dall'*Abitazione* assicurata, facente parte di un *Fabbricato* che abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 2.1, purché destinato esclusivamente al parcheggio delle autovetture di proprietà del *Contraente* e/o del suo *Nucleo Familiare*.

CASSAFORTE

Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di *Blue Assistance*, società di servizi facente parte di Reale Group. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in *Polizza*.

COMPAGNIA

Credemassicurazioni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di *Assicurazione*.

CONTENUTO

Arredamento in genere per l'*Abitazione* e per l'eventuale studio professionale o ufficio costituente un tutt'uno con l'*Abitazione* nonché quanto serve per uso domestico, personale o per l'eventuale studio o ufficio predetto. Sono compresi i ciclomotori a due ruote (*escluso qualsiasi altro veicolo a motore e le imbarcazioni*), gli attrezzi per hobby e giardinaggio anche se a motore. Sono inoltre compresi, qualora non sia assicurata la partita *Fabbricato*, gli impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione considerati immobili per natura e destinazione. Se l'*Assicurato* è *Locatario*, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate ai locali tenuti in locazione. *In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli Impianti Fotovoltaici e gli impianti Solari Termici.*

CONTRAENTE

La persona che stipula il contratto con *Credemassicurazioni*.

CONTRATTO DI MUTUO

Il contratto stipulato dal *Contraente*, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del mutuo erogato dalla Banca.

COPERTURA – COPERTURA ASSICURATIVA

La garanzia assicurativa concessa ad un *Contraente* dalla *Compagnia* che la fornisce, ai sensi delle presenti *Condizioni di Assicurazione*, ed in forza della quale la stessa è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un *Sinistro* previsto dalla *Polizza*.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

CROLLO

Per crollo si intende:

- Il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *Fabbricato* dal resto della sua struttura
- Una deformazione della struttura portante del *Fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina

La semplice deformazione di una o più parti del *Fabbricato* priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.

DANNI INDIRETTI

Danni derivanti al *Contraente*:

- Dall'impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i *Beni* colpiti da un *Sinistro*
- Dall'esborso di spese impreviste in conseguenza di un *Sinistro*

FABBRICATO

Indica un intero edificio o una porzione di esso secondo quando riportato sul *Modulo di Polizza*.

Il fabbricato comprende (per intero o in base ai millesimi ad esso ricollegabili) le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, *Box Auto*, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili, piscine a uso privato, centrale termica, o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici ed edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti), gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse quindi quelle scorrevoli su bastoni o rotaie, antenne radiotelericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato), tinteggiature, tappezzerie, moquettes (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Non rientrano nella definizione di fabbricato l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli Impianti Fotovoltaici e gli impianti Solari Termici.

Sono altresì esclusi gli immobili:

1. In costruzione

2. Disabilitati permanentemente o in rovina
3. Classificati storici o comunque soggetti al vincolo della sovrintendenza alle belle arti, o contenenti affreschi, dipinti o sculture aventi valore artistico
4. Edifici ad uso agricolo, industriale, commerciale, professionale anche se tale uso è solo parziale

FORMA DI ASSICURAZIONE

- **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione per la quale *Credemassicurazioni* prescindendo dal valore complessivo dei *Beni* assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza di tale *Somma Assicurata*, senza l'applicazione della *Regola Proporzionale*
- **Valore Intero:** forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei *Beni* assicurati calcolato in base al criterio di cui all'art. 28.5 - Determinazione del danno per la sezione "Danni ai *Beni*" delle *Condizioni di Assicurazione*; tale forma è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*

FRANCHIGIA

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico del *Contraente*.

FURTO

Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o altri.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione o trasmissione di energia; regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul tetto del *Fabbricato* assicurato.

INCENDIO

Combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione. Sono compresi manufatti quali grondaie e pluviali stabilmente ancorati al *Fabbricato*.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

LASTRE

Lastre in cristallo, specchio, vetro, plexiglas. Non rientrano nella definizione di lastre gli schermi di telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, personal computer.

LOCATARIO

Titolare o co-titolare del contratto di locazione/comodato relativo all'immobile oggetto dell'*Assicurazione*.

MASSIMALE

Somma complessiva massiva fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia indicata sul *Modulo di Polizza*.

MODULO DI POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di *Assicurazione* e che disciplina lo stesso con *Credemassicurazioni*.

NUCLEO FAMILIARE

I famigliari (incluso il convivente more uxorio) del *Contraente* che risultino, al momento del *Sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

OCCLUSIONI

La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinate da corpi estranei, **escluse le incrostazioni o le sedimentazioni**.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla *Copertura* prestata con la *Polizza*.

PREZIOSI

Gioielli, oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle e coralli. **Non sono considerati preziosi gli orologi da polso o da tasca.**

PROPRIETARIO

Proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'*Assicurazione*.

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza alla persona o alla minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

RECESSO

Diritto del *Contraente* di recedere dal contratto di *Assicurazione* e farne cessare gli effetti.

REGOLA PROPORZIONALE

Il valore del *Bene* assicurato, indicato nel *Modulo di Polizza* e dichiarato dal *Contraente*, deve sempre corrispondere, in ogni momento, al valore effettivo del bene stesso.

Nella presente *Assicurazione*, a tal fine, il *Contraente* deve dichiarare **la superficie calpestabile interna complessiva espressa in mq, che viene riportata sul *Modulo di Polizza* e che deve, in ogni momento, corrispondere alla reale situazione di rischio.**

Pertanto, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra la superficie calpestabile interna complessiva dichiarata e quella effettiva, l'indennizzo è proporzionalmente ridotto.

RESIDENZA

Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui il *Contraente* ha stabilito la dimora abituale.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO

Franchigia

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.

SOLARE TERMICO

Macchinario comprensivo di supporti, staffe, moduli di scambiatori di calore, apparecchiature di controllo o rilevazione, linee di distribuzione dell'acqua sino all'unione con l'impianto idrico del *Fabbricato*; regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul tetto del *Fabbricato* assicurato.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *Modulo di Polizza*, in base al quale è stipulata l'*Assicurazione* e che rappresenta il limite di indennizzo che la *Compagnia* dovrà pagare a termini di polizza per determinate garanzie.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

TERRORISMO

Atti, caratterizzati dall'uso di violenza, svolti da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

VALORE A NUOVO

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbricato*, con le stesse caratteristiche, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE ALLO STATO D'USO

La spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo del *Fabbricato* con le stesse caratteristiche, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE COMMERCIALE

Il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui *Valori*.

VALORI

Denaro, carte valori, titoli di credito, valori bollati e postali e qualsiasi altro documento o carta che rappresenti un valore.

Glossario Giuridico

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, la *Compagnia* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'indennizzo o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* informi *Credemassicurazioni* di ogni variazione legata al *Fabbricato* assicurato durante tutta la durata contrattuale, affinché la *Compagnia* possa verificare il *Premio* dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.

Ad esempio, per questo prodotto, se il *Contraente*, successivamente alla stipula del contratto, modifica il *Fabbricato* assicurato variandone le dimensioni rispetto a quanto dichiarato ed indicato sul *Modulo di Polizza*, oppure modificandone le caratteristiche costruttive, è importante che lo comunichi a *Credemassicurazioni*. In caso di mancata comunicazione, la *Compagnia* ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di *Sinistro*, di non pagare alcun indennizzo.

ART 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE

“Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.”

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

Cosa vuol dire: l'Assicurato può ricevere l'indennizzo, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

ART. 1917 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

“Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.”

Cosa vuol dire: per il prodotto “Protezione Casa”, in caso di acquisto delle garanzie della sezione “Danni a terzi”, *Credemassicurazioni*, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato in *Polizza*, si sostituisce al *Contraente* nel pagamento di quanto egli sia tenuto a pagare a terzi in conseguenza di atti compiuti dall'Assicurato, o persone di cui debba rispondere a termini di legge.

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

Cosa vuol dire: per il prodotto “Protezione Casa”, il *Contraente* può chiedere l'indennizzo alla *Compagnia* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.

Data di ultimo aggiornamento: 29/02/2020

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE



1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

1.3 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* successivamente alla comunicazione, come previsto dall'art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di *Recesso*.

2. CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



2.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

Fermo restando che la *Copertura Assicurativa* opera esclusivamente per le parti di *Fabbricato* adibite a civile *Abitazione* ed eventuale studio professionale o ufficio collegato, l'*Assicurazione* è prestata a condizione che il *Fabbricato* sia:

- A. Costruito in materiali incombustibili, anche con presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto, con tolleranza del 30% di materiali combustibili nelle pareti esterne. Il legno lamellare è considerato materiale incombustibile ai fini dell'*Assicurazione*
- B. Destinato per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad *Abitazioni*, studi professionali e uffici

In caso la *Copertura Assicurativa* si riferisca ad una porzione di *Fabbricato*, le caratteristiche di cui ai precedenti punti A e B, devono riferirsi sia alla porzione sia all'intero *Fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

2.2 DETERMINAZIONE SUPERFICIE CALPESTABILE INTERNA

Si intende la superficie di pavimento misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge, di balconi esclusi quindi tutte le pertinenze dell'immobile quali giardini, box, cantine e similari. Tale informazione viene riportata sul *Modulo di Polizza* in metri quadri.

2.3 RISCHI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili gli immobili:

1. In costruzione
2. Disabitati permanentemente o in rovina
3. Classificati storici o comunque soggetti al vincolo della sovrintendenza alle belle arti, o contenenti affreschi, dipinti o sculture aventi valore artistico
4. Edifici ad uso agricolo, industriale, commerciale, professionale anche se tale uso è solo parziale

Limitatamente alla garanzia *Terremoto*, non sono assicurabili anche le *Abitazioni* possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici.

3. DURATA DELLA COPERTURA



3.1 DECORRENZA, DURATA E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

L'*Assicurazione* è attiva dalle ore 24 del giorno di decorrenza e indicato nel *Modulo di Polizza* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza. In mancanza di disdetta, l'*Assicurazione*, di durata non inferiore ad un anno, è pertanto prorogata per una durata pari ad un anno e così in seguito.

4. RECESSO E DISDETTA



4.1 RECESSO

Entro il termine di 60 giorni dalla data di *Decorrenza* del contratto di *Assicurazione*, il *Contraente* ha la facoltà di recedere dall'*Assicurazione*.

Si precisa che il *Recesso* ha l'effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'*Assicurazione* a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui la *Compagnia* riceve la comunicazione di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* verrà rimborsata al *Contraente*, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, la parte di *Premio* relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).

Per esercitare il diritto di *Recesso*, il *Contraente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto precedente:

- i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della *Compagnia* (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
- ii. Inviare una comunicazione al recapito fax o PEC della *Compagnia*
- iii. Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la polizza

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non verrà addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

4.2 DISDETTA E CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La disdetta può essere esercitata, sia da parte del *Contraente* sia da parte di *Credemassicurazioni*, mediante lettera raccomandata, spedita:

- Nel caso di disdetta data dal *Contraente*, alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza
- Nel caso di disdetta data da *Credemassicurazioni*, all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante alla *Compagnia* almeno 15 giorni prima della scadenza

Oltre alle modalità sopra indicate e nel rispetto dei termini previsti, il *Contraente* potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario*) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la *Polizza*.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

Il *Contraente* e *Credemassicurazioni* possono esercitare la disdetta, con le modalità e nei termini sopraindicati, anche relativamente alla sola garanzia *Terremoto* della sezione Danni ai *Beni*. In tal caso, il contratto proseguirà relativamente a tutte le altre garanzie attivate e secondo le modalità indicate in *Polizza*.

Qualora *Credemassicurazioni* intenda avvalersi di tale facoltà, il *Contraente* potrà recedere dall'*Assicurazione* mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata stipulata la *Polizza* entro il giorno di scadenza del contratto.

In ogni caso, resta inteso che il contratto cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a. Ricezione da parte della *Compagnia* della comunicazione di esercizio del diritto di *Recesso*
- b. Variazioni dello stato del Fabbricato come indicato al precedente articolo 2.3 - Rischi non assicurabili

5. INFORMAZIONI SUL PREMIO



5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* pattuito è dovuto per intero ed in un'unica soluzione dal *Contraente* alla data di "decorrenza" riportata sul *Modulo di Polizza*. Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni*.

Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni* per gli importi e nelle modalità indicante nel *Modulo di Polizza*.

Il pagamento del *Premio* avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Se il *Contraente* non paga il *Premio*, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di *Credemassicurazioni* al pagamento dei *Premi* scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

5.2 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Il limite di indennizzo relativo alle garanzie prestate sul *Fabbricato*, riportato nel *Modulo di Polizza*, ed i relativi *Premi* sono assoggettati ad adeguamento automatico in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità seguenti:

- 1) Si adotta l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita)
- 2) I contratti emessi in ogni anno avranno come base di riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno precedente (indice base)
- 3) Alla scadenza annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento (indice base), il limite di indennizzo di cui sopra ed il relativo *Premio* verranno variati in proporzione al rapporto tra indice di scadenza ed indice base

Nel caso in cui, in conseguenza della variazione degli indici, il limite di indennizzo ed il relativo *Premio* venissero a superare il 30% degli importi fissati nell'anno precedente, sarà facoltà delle parti recedere dal contratto. In tal caso, il *Contraente* e *Credemassicurazioni* dovranno comunicare, a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, la volontà di esercitare il diritto di *Recesso* che avrà efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La predetta comunicazione di *Recesso* dovrà essere inviata:

- Dal *Contraente* alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata stipulata la polizza
- Da *Credemassicurazioni* all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante alla *Compagnia*

Qualora il *Recesso* venga esercitato da *Credemassicurazioni* questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *Recesso* stesso, rimborsa la parte di *Premio* netta relativa al periodo di rischio non corso.

5.3 REGIME FISCALE

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote d'imposta:

- Sezione "Danni ai *Beni*" (esclusa la garanzia *Terremoto*): 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002)
- Sezione "Danni ai *Beni*", esclusivamente per la garanzia *Terremoto*: 0,00%
- Sezione "Danni a Terzi": 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002);
- Sezione "Tutela Legale": 21,25%
- Sezione "Assistenza alla Casa": 10,00%

Per effetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 1 del TUIR, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i *Premi* versati per *Assicurazioni* aventi per oggetto la copertura del rischio di eventi calamitosi stipulati relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, sono detraibili nella misura del 19%.

6. DOVE VALE LA COPERTURA



6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'*Assicurazione* vale per i *Beni* ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. L'*Assicurazione* di cui alla garanzia RC Capofamiglia è valida in tutto il mondo mentre la garanzia RC Proprietà dei *Fabbricati* opera entro i limiti territoriali di cui al precedente capoverso.

Le prestazioni di cui alla Sezione Tutela Legale operano per i *Sinistri* insorti e che devono essere trattati in tutto il mondo sempreché il Foro competente si trovi in uno di questi paesi o territori:

- In Europa per la difesa penale per delitti dolosi e colposi e per la richiesta di risarcimento danni a terzi
- Nei paesi dell'unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro e con i fornitori
- Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze in materia amministrativa

7. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO



7.1 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI MUTUO

Qualora la *Polizza* sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "Portabilità") ovvero di rinegoziazione del contratto di finanziamento, l'*Assicurato* potrà scegliere se mantenere in essere l'*Assicurazione* ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di *Premio* pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In caso di risoluzione anticipata dell'*Assicurazione*, verrà restituito al *Contraente* l'importo dovuto, entro 30 giorni dalla data di risoluzione.

Tale importo è calcolato per il *Premio* puro (definito come la differenza tra il *Premio* annuo totale, al netto di imposte, e i costi gravanti sullo stesso) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della *Copertura*; per i costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della *Copertura*.

Sotto si riportano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso:

L'importo da restituire, calcolato in funzione del tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di estinzione, è ottenuto moltiplicando l'importo del *Premio* annuo totale – al netto di eventuali imposte - per un rapporto avente:

- Al numeratore il numero di giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione dell'*Assicurazione* e la data di scadenza della stessa
- Al denominatore il numero di giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza dell'*Assicurazione*

Esempio importo da restituire in caso di estinzione anticipata totale del <i>Contratto di Mutuo</i>	
Decorrenza dell'Assicurazione	09/01/2020
Scadenza dell'Assicurazione	09/01/2021
Premio annuo Totale	208,18 €
Premio Imponibile	171,22 €
Data estinzione anticipata totale	13/03/2020
Giorni intercorrenti tra la data di decorrenza e la data di scadenza	366
Giorni intercorrenti tra la data di anticipata estinzione e la data di scadenza	302
Importo da restituire al Contraente	€ 141,28

7.2 ESTINZIONE ANTICIPATA DELL'ASSICURAZIONE

Qualora il *Fabbricato* assicurato venisse alienato, l'*Assicurato* potrà ottenere la risoluzione anticipata dell'*Assicurazione* con restituzione della parte di *Premio* pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile. Per effettuare la risoluzione, occorre che il cliente ne dia tempestiva comunicazione scritta alla *Compagnia*.

8. ALTRE INFORMAZIONI



8.1 CONTROVERSIE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di *Residenza* o domicilio elettivo del *Contraente*.

8.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

8.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Relativamente alle Sezioni "Danni ai *Beni*" e "Danni a Terzi" *Credemassicurazioni* rinuncia, salvo in caso di dolo e purché l'*Assicurato* a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge.

8.4 TRASLOCO

In caso di trasloco, l'*Assicurazione* – nei termini tutti previsti dalle *Condizioni di Assicurazione* – vale, per un massimo di 15 giorni, sia per l'*Abitazione* indicata sul *Modulo di Polizza* sia per la nuova *Abitazione*.

8.5 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di *Assicurazione* si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

9. COMUNICAZIONI



9.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:

- Credemassicurazioni S.p.A.**
 Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.
 Fax: 0522/442041
 e-mail: info@credemassicurazioni.it
 Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

9.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo di *Residenza* del *Contraente*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra la *Compagnia* e il *Contraente* potrà avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

9.3 AREA RISERVATA

Sul sito internet della *Compagnia* (www.credemassicurazioni.it) è disponibile l'Area Riservata attraverso la quale il *Contraente* potrà accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali delle polizze sottoscritte quali, a titolo meramente esemplificativo, le *Coperture Assicurative* in essere, le *Condizioni di Assicurazione* sottoscritte e lo stato dei pagamenti dei *Premi*.

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla *Compagnia* e che potranno essere richieste dal *Contraente* mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'Area Riservata medesima.

Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della *Compagnia* non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al *Contraente*.

SEZIONE DANNI AI BENI

FABBRICATO E COMPLEMENTARI

10. CHE COSA POSSO ASSICURARE



10.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* assicurati entro i limiti delle *Somme Assicurate* indicate nel *Modulo di Polizza* da:

- a) **Incendio**, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- b) **Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali**
- c) **Onda sonora** determinata da aeromobili
- d) **Urto di veicoli** stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio
- e) **Fumi, gas e vapori**
- f) **Rovina di ascensori** e montacarichi a seguito rottura di congegni
- g) **Eventi socio-politici, atti vandalici** o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *Atti di Terrorismo*
- h) **Eventi atmosferici** quali grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Beni* posti nelle vicinanze; bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra
- i) **Crollo** totale o parziale del *Fabbricato* direttamente provocato dal **sovraccarico della neve**
- j) **Fenomeno elettrico** agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *Fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione; agli apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti all'interno del *Fabbricato*
- k) **Spargimenti di acqua** conseguenti a gelo e rottura accidentale di impianti (al servizio del *Fabbricato* assicurato o di cui l'*Abitazione* assicurata fa parte) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici.

Per gli eventi legati alla **ricerca del guasto** *Credemassicurazioni* rimborsa inoltre, nel limite della *Somma Assicurata* le spese documentate per:

- Riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) - collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato* - che hanno dato origine allo spargimento di acqua
- Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
- Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*

Credemassicurazioni rimborsa le spese documentate sostenute per:

- l) Sostituzione **Lastre** facenti parte del *Fabbricato* assicurato dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa nell'art.11.1 - Rischi esclusi
- m) Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del *Fabbricato*
- n) La ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del *Fabbricato* accertata dall'azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell'erogazione da parte della stessa; sono comprese le spese sostenute per:
- Riparare o sostituire le tubazioni (o parti di esse), e i relativi raccordi, che hanno originato la dispersione del gas
 - Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
 - Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*
- o) Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
- Per ordine dell'autorità
 - Dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole

Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sostenute per:

- p) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del *Sinistro*
- q) Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *Contenuto* illeso

Credemassicurazioni riconosce, in eccedenza alla *Somma Assicurata*:

- r) Un rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*. Relativamente alle Garanzie "Spargimenti di acqua" e "Ricerca del guasto in seguito a spargimenti di acqua" l'indennità è riconosciuta solo nel caso di inagibilità totale dei locali di *Abitazione*

- s) **Ricorso terzi** - *Credemassicurazioni* tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *Incendio*, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *Beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente
- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica
- Le società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127, nonché gli Amministratori delle medesime

L'*Assicurato* deve immediatamente informare *Credemassicurazioni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; *Credemassicurazioni* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *Credemassicurazioni*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

- t) Gli eventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), l), n) e s) sono garantiti anche se causati con:
- Colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge
 - Dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge

10.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul *Modulo di Polizza* alla voce "*Somma Assicurata Fabbricato*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 12.1 – Limiti d'indennizzo, *Franchigie* e *Scoperti*. La *Forma di Assicurazione* prevista è a Valore Intero.

11. CHE COSA NON E' ASSICURATO



11.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- b) Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) Causati da *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
- d) Allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia Spargimenti di acqua
- e) Causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato alla lettera t) dell'art. 10.1 – Rischio Assicurato
- f) Di smarrimento o di *Furto* dei *Beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione
- g) Subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- h) Subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente sezione

Oltre alle suindicate esclusioni si precisa quanto segue:

- a) Limitatamente agli **eventi socio-politici** di cui all'art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera g) non sono indennizzabili i danni:

- 1 Da frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati
- 2 Di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- 3 Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *Beni* assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata
- 4 Di scritte o imbrattamento
- 5 Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi

- b) Limitatamente agli **eventi atmosferici** di cui all'art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera h) non sono indennizzabili i danni:

Causati da:

1. Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico
2. Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua
3. Mareggiata e penetrazione di acqua marina
4. Gelo, cedimento o franamento del terreno

Subiti da:

1. Piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne
2. Vetrare e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti
3. *Fabbricati* incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto

Limitatamente ai *Fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al *Fabbricato*:

- I danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 30% rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, *Lastre* in fibrocemento o cemento amianto
- I danni subiti dal *Contenuto* sono esclusi

- c) Limitatamente al **Crollo totale o parziale del Fabbricato per sovraccarico di neve** di cui all'art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera i) non sono indennizzabili i danni se causati:

1. Da valanghe, slavine, gelo
2. Ai *Fabbricati* in corso di costruzione o rifacimento; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del **Crollo totale o parziale del Fabbricato**

3. A lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve
4. Alle pensiline, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura e al loro contenuto
5. Ai *Fabbricati* in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono
6. Da scivolamento della neve

d) Limitatamente agli eventi legati a **fenomeno elettrico** di cui all'art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera j) non sono indennizzabili i danni:

1. A tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a *Sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *Beni* assicurati
2. Causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione
3. Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *Beni* assicurati

e) Limitatamente agli eventi legati a **spargimenti di acqua** di cui all'art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera k) non sono indennizzabili i danni:

1. Dovuti a umidità, stillicidio
2. Derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da *Occlusione* di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime
3. Derivanti da rotture o da *Occlusioni* di tubazioni interrato, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
4. Derivanti da rotture causate da gelo
5. A canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del *Fabbricato*
6. Avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento
7. Provocati da impianti *Solari Termici*
8. Demolizione e ripristino di parti del *Fabbricato* e impianti sostenute allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua

f) Limitatamente agli eventi legati alla **Rottura Lastre** di cui all'art. 10.1 - Rischio Assicurato lettera l) non sono indennizzabili i danni:

1. Derivanti da *Crollo* del *Fabbricato* o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle *Lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle *Lastre* o degli *Infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate
2. Che alla data di effetto dell'*Assicurazione* non fossero integre ed esenti da difetti
3. Avente valore artistico

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

12. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



12.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, relativi alla garanzia "*Incendio Fabbricato* e complementari".

ART. 10.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
9	Eventi socio-politici	€ 200	---	Somma Assicurata
	Atti di <i>Terrorismo</i>	€ 200	---	50% della Somma Assicurata

h	Eventi atmosferici Vento e grandine	---	10% con il minimo di € 200	Somma Assicurata
	Vento su <i>Fabbricati</i> aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate	---	30% con il minimo di € 200	Somma Assicurata
i	Crollo totale o parziale per sovraccarico neve	---	10% con il minimo di € 200	30% della Somma Assicurata per Sinistro
j	Fenomeno elettrico	€ 200	---	€ 2.500 per Sinistro
k	Spargimenti di acqua (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	€ 200	---	€ 30.000 per Sinistro
	Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore	€ 200	---	€ 2.500 per Sinistro
	Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua	€ 200	---	€ 1.500 per annualità assicurativa
l	Rottura <i>Lastre</i>	---	---	€ 1.500 per annualità assicurativa
m	Rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento	---	---	10% dell'indennizzo
n	Ricerca del guasto in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del <i>Fabbricato</i> accertata dall'azienda erogatrice	---	---	10% dell'indennizzo con il limite di € 1.500 per anno assicurativo
o	Riparare i danni arrecati ai <i>Beni</i> assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla garanzia	---	---	10% dell'indennizzo
p	Demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	---	---	10% dell'indennizzo
q	Rimuovere e depositare presso terzi il <i>Contenuto</i> illeso	---	---	€ 1.500 per anno assicurativo
r	<i>Danni Indiretti</i>	---	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)
s	Ricorso terzi	---	---	10% dell'indennizzo

ESEMPIOIncendio parziale del *Fabbricato* assicurato.

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di indennizzo	Indennizzo
Incendio parziale del <i>Fabbricato</i> assicurato	€ 50.000	Somma Assicurata <i>Fabbricato</i> (es. € 150.000)	€ 50.000
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	€ 6.000	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza (50.000 x 10% = 5.000 €)	€ 5.000
Ricollocare il <i>Contenuto</i> illeso	€ 2.500	€ 1.500	€ 1.500

Totale indennizzo al cliente: 56.500 €

CONTENUTO E COMPLEMENTARI**13. CHE COSA POSSO ASSICURARE****13.1 RISCHIO ASSICURATO**

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati al *Contenuto* assicurato entro i limiti delle *Somme Assicurate* indicate nel *Modulo di Polizza* da:

- a) **Incendio**, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- b) **Caduta di aeromobili**, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- c) **Onda sonica** determinata da aeromobili
- d) **Urto di veicoli** stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio
- e) **Fumi, gas e vapori**
- f) **Rovina di ascensori** e montacarichi a seguito rottura di congegni
- g) **Eventi socio-politici, atti vandalici** o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *Atti di Terrorismo*
- h) **Eventi atmosferici** quali grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Beni* posti nelle vicinanze bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra
- i) **Crollo** totale o parziale del *Fabbricato* direttamente provocato dal **sovraccarico della neve**
- j) **Fenomeno elettrico** agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *Fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione; agli apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti all'interno del *Fabbricato*
- k) **Spargimenti di acqua** conseguenti a gelo e rottura accidentale di impianti (al servizio del *Fabbricato* assicurato o di cui l'*Abitazione* assicurata fa parte) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici.

Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate sostenute per:

- l) Sostituzione **Lastre** facenti parte del *Contenuto* assicurato dovuta a rottura per qualunque causa non espressamente esclusa nell'art. 14.1 - Rischi esclusi
- m) Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
 - Per ordine dell'autorità;
 - Dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole.

Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sostenute per:

- n) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*
- o) Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *Contenuto* assicurato e illeso.

Credemassicurazioni riconosce, in eccedenza alla *Somma Assicurata*:

- p) Una somma pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*.
- q) **Ricorso terzi** - *Credemassicurazioni* tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *Incendio*, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *Beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente
- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica
- Le società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127, nonché gli Amministratori delle medesime

L'*Assicurato* deve immediatamente informare *Credemassicurazioni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; *Credemassicurazioni* avrà

facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *Credemassicurazioni*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

- r) Gli eventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), l) e q) sono garantiti anche se causati con:
- Colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge
 - Dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge

13.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul *Modulo di Polizza* alla voce "*Somma Assicurata Contenuto*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 15.1 – Limiti d'indennizzo, *Franchigie* e *Scoperti*. La *Forma di Assicurazione* prevista è a Primo Rischio Assoluto.

14. CHE COSA NON E' ASSICURATO



14.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- b) Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) Causati da *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
- d) Allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia Spargimenti di acqua
- e) Causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi (salvo quanto indicato alla lettera r) dell'art. 13.1 - Rischio assicurato
- f) Di smarrimento o di *Furto* dei *Beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione
- g) Subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- h) Subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente sezione

Oltre alle suindicate esclusioni si precisa quanto segue:

- g) Limitatamente agli **eventi socio-politici** di cui all'art. 13.1 – Rischio assicurato lettera g) non sono indennizzabili i danni:
- 1 Da frana conseguenti agli eventi socio-politici suindicati
 - 2 Di *Rapina*, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
 - 3 Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *Beni* assicurati per ordine di qualunque autorità o in occasione di serrata
 - 4 Di scritte o imbrattamento
 - 5 Avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protragga per più di 5 giorni consecutivi
- h) Limitatamente agli **eventi atmosferici** di cui all'art. 13.1 – Rischio assicurato lettera h) non sono indennizzabili i danni:
- Causati da:
1. Intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico;
 2. Accumulo esterno di acqua, formazione di ruscelli, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua
 3. Mareggiata e penetrazione di acqua marina
 4. Gelo, cedimento o franamento del terreno
- Subiti da:
1. Piscine, recinti non in muratura, insegne e simili installazioni esterne
 2. Vetrare e lucernari in genere; sono compresi i danni causati da grandine o derivanti da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti

3. *Fabbricati* incompleti nelle coperture (anche se per temporanee esigenze di ripristino), da capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto

Limitatamente ai *Fabbricati* aperti da uno o più lati o incompleti nei serramenti, alle tettoie e alle tende rigidamente fissate al *Fabbricato*:

- I danni conseguenti a vento e quanto da esso trasportato sono indennizzati con l'applicazione di uno *Scoperto* del 30% rimanendo comunque esclusi i danni subiti da serramenti, manufatti in materia plastica, *Lastre* in fibrocemento o cemento amianto
- I danni subiti dal *Contenuto* sono esclusi

- i) Limitatamente al **Crollo totale o parziale del Fabbricato per sovraccarico di neve** di cui 13.1 – Rischio assicurato lettera i) non sono indennizzabili i danni se causati:

1. Da valanghe, slavine, gelo
2. Ai *Fabbricati* in corso di costruzione o rifacimento; la garanzia è comunque operante quando detto rifacimento non abbia influenzato il verificarsi del *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato*
3. A lucernari, vetrate e serramenti, antenne, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da *Crollo* totale o parziale del *Fabbricato* in seguito a sovraccarico di neve
4. Alle pensiline, alle tettoie e ai box non totalmente in muratura e al loro contenuto
5. Ai *Fabbricati* in cattivo stato di conservazione o in stato di abbandono
6. Da scivolamento della neve

- j) Limitatamente agli eventi legati a **fenomeno elettrico** di cui all'art. 13.1 – Rischio assicurato lettera j) non sono indennizzabili i danni:

1. A tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce, salvo che i danni siano connessi a *Sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei *Beni* assicurati
2. Causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti a usura o manomissione
3. Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei *Beni* assicurati

- k) Limitatamente agli eventi legati a **spargimenti di acqua** di cui all'art. 13.1 – Rischio assicurato lettera k) non sono indennizzabili i danni:

1. Dovuti a umidità, stillicidio
2. Derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da *Occlusione* di impianti di raccolta e di deflusso delle acque medesime
3. Derivanti da rotture o da *Occlusioni* di tubazioni interrate, impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
4. Derivanti da rotture causate da gelo
5. A canalizzazioni, tubazioni, condutture installate all'esterno del *Fabbricato*
6. Avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento
7. Provocati da impianti *Solari Termici*. La presente esclusione non opera qualora sia stata esplicitamente richiamata sul *Modulo di Polizza* la garanzia "*Impianti Fotovoltaici – Solari Termici*"
8. Demolizione e ripristino di parti del *Fabbricato* e impianti sostenute allo scopo di eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua

- l) Limitatamente agli eventi legati alla rottura delle **Lastre** di cui all'art. 13.1 – Rischio assicurato lettera l) non sono indennizzabili i danni:

1. Derivanti da *Crollo* del *Fabbricato* o distacco di parti di esso; cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*; restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; lavori sulle *Lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici; rimozione delle *Lastre* o degli *Infissi* o dei mobili su cui le stesse sono collocate
2. Che alla data di effetto dell'*Assicurazione* non fossero integre ed esenti da difetti
3. A venti valore artistico

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

15. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



15.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, relativi alla garanzia "Incendio Contenuto e complementari".

ART. 10.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
g	Eventi socio-politici	€ 200	---	Somma Assicurata
	Atti di terrorismo	€ 200	---	50% della Somma Assicurata
h	Eventi atmosferici Vento e grandine	---	10% con il minimo di € 200	Somma Assicurata
	Vento su <i>Fabbricati</i> aperti da uno o più lati o incompleti, tettoie, tende rigidamente fissate	---	30% con il minimo di € 200	Somma Assicurata
i	Crollo totale o parziale per sovraccarico neve	---	10% con il minimo di € 200	30% della Somma Assicurata per Sinistro
j	Fenomeno elettrico	€ 200	---	€ 2.500 per Sinistro
k	Spargimenti di acqua (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	€ 200	---	€ 30.000 per Sinistro
	Gelo in locali con riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore	€ 200	---	€ 2.500 per Sinistro
l	Rottura <i>Lastre</i>	---	---	€ 1.500 per annualità assicurativa
m	Riparare i danni arrecati ai <i>Beni</i> assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla garanzia	---	---	10% dell'indennizzo
n	Demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	---	---	10% dell'indennizzo
o	Rimuovere e depositare presso terzi il <i>Contenuto</i> illeso	---	---	€ 1.500 per anno assicurativo
p	<i>Danni Indiretti</i>	---	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)
q	Ricorso terzi	---	---	10% dell'indennizzo

ESEMPIO

Corto circuito dell'impianto frigorifero all'interno dell'immobile assicurato

Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di Indennizzo	Indennizzo
Sostituzione frigorifero	€ 1.500	€ 200 per Sinistro	€ 2.500 (Fenomeno elettrico)	€ 1.300

Totale indennizzo al cliente: € 1.300

RISCHIO LOCATIVO**16. CHE COSA POSSO ASSICURARE****16.1 RISCHIO ASSICURATO**

Credemassicurazioni, nei casi di responsabilità del *Contraente* a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del *Codice Civile* risarcisce, nei limiti della *Somma Assicurata*, i danni materiali direttamente causati al *Fabbricato* tenuto in locazione dall'*Assicurato* provocati da:

- a) **Incendio**, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- b) **Caduta di aeromobili**, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- c) **Onda sonora** determinata da aeromobili
- d) **Urto di veicoli** stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio
- e) **Fumi, gas e vapori**
- f) **Rovina di ascensori** e montacarichi a seguito rottura di congegni

Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sostenute per:

- a) Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
 - Per ordine dell'autorità
 - Dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole
- b) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*
- c) Rimuovere, eventualmente depositare presso terzi, ricollocare il *Contenuto* assicurato e illeso

Questa garanzia è alternativa alla garanzia "*Incendio Fabbricato* e complementari" per i soli casi in cui l'*Assicurato* sia il *Locatario* del *Fabbricato* assicurato.

16.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul *Modulo di Polizza* alla voce "*Massimale*", e l'applicazione dei Limiti di Indennizzo così come indicati all'art. 18.1.

17. CHE COSA NON E' ASSICURATO**17.1 RISCHI ESCLUSI**

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
2. Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. Causati da *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. Allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia spargimenti di acqua
5. Causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o dei familiari con loro conviventi
6. Di smarrimento o di *Furto* dei *Beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione
7. Subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
8. Subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente Sezione

18. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



18.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, relativi alla garanzia “*Rischio Locativo*”.

ART 16.1 - RISCHIO ASSICURATO	Limiti di indennizzo
Riparare i danni arrecati ai <i>Beni</i> assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla garanzia	10% dell'indennizzo
Demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	10% dell'indennizzo
Rimuovere e depositare presso terzi il <i>Contenuto</i> illeso	€ 1.500 per anno assicurativo

ESEMPIO

Incendio parziale del Fabbricato tenuto in locazione

Descrizione	Ammontare del danno	Limite di indennizzo	Indennizzo
Ripristino del danno al <i>Fabbricato</i> assicurato	€ 1.000	<i>Somma Assicurata</i> (es. € 150.000)	€ 1.000

TERREMOTO

19. CHE COSA POSSO ASSICURARE



19.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza, i danni materiali e diretti ai *Beni* assicurati, compresi quelli di *Incendio*, esplosione, scoppio, alle cose assicurate causati da *Terremoto* purché il *Fabbricato* assicurato si trovi in un'area, individuata tra quelle interessate dal *Terremoto* nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti. Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto un singolo *Sinistro*, purché avvenuti nel periodo di *Assicurazione*.

In caso di *Sinistro* indennizzabile sono coperte, le spese supplementari sostenute per:

- Demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'autorità i residui del *Sinistro*
- Rimuovere, depositare e ricollocare il *Contenuto*, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati
- L'alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'*Assicurato* e resi inabitabili a seguito di *Sinistro*. Nessun indennizzo spetterà all'*Assicurato* per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati.

19.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul *Modulo di Polizza* alle voci “*Somma Assicurata Fabbricato*” e “*Somma Assicurata Contenuto*”, quest'ultima è calcolata nella misura del 20% della *Somma Assicurata Fabbricato*, e l'applicazione di una *Franchigia*, indicati all'art. 21.1 – Limiti d'indennizzo e *Franchigie*.

E' prevista l'applicazione di una *Franchigia* assoluta sull'ammontare complessivo dei danni pari al 12% della *Somma Assicurata* per il *Fabbricato*.

20. CHE COSA NON E' ASSICURATO



20.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- Causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati dagli eventi coperti
- Di eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, inondazione, alluvione, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine anche se conseguenti a *Terremoto*
- Causati da eventi atmosferici, quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine, tromba d'aria
- Causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione
- Causati da sovraccarico neve o fenomeno elettrico
- Causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dagli eventi coperti sulle cose assicurate
- Avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dal vento o dalla grandine
- Indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- Conseguenziali, quali ad esempio lo sviluppo di fumo gas e vapori o mancata distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica
- A enti mobili all'aperto quali capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture
- A *Fabbricati* e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento
- A *Fabbricati* non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi
- A *Fabbricati* costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica alla data di costruzione degli stessi, nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione dell'*Assicurazione*

Per quanto riguarda i danni al *Contenuto*, sono esclusi denaro, carte valori, titoli di credito, gioielli in metalli preziosi e/o pietre preziose e/o coralli e/o perle, opere dal valore artistico, veicoli soggetti a immatricolazione e l'eventuale attrezzatura oggetto di contratto di leasing.

In nessun caso verrà indennizzato un *Sinistro Terremoto* che non abbia causato anche un danno al *Fabbricato*.

21. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



21.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riporta nella seguente tabella il riepilogo dei limiti di indennizzo e le *Franchigie* relativi alla garanzia "*Terremoto*".

ART. 19.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limite di indennizzo
<i>Terremoto</i>	12% della <i>Somma Assicurata</i> per il <i>Fabbricato</i>	Per il <i>Fabbricato</i> , <i>Somma Assicurata Fabbricato</i> ; Per il <i>Contenuto</i> , <i>Somma Assicurata Contenuto</i>
Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del <i>Sinistro</i>	---	10% del danno indennizzabile con un massimo di € 10.000 per evento, di cui:
Spese per rimuovere e depositare presso terzi il <i>Contenuto</i> illeso	---	- sino a un massimo di € 5.000 per rimuovere e depositare presso terzi il

Spese per alloggio, per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato e resi inabitabili a seguito di Sinistro	---	Contenuto illeso - sino a un massimo di € 5.000 per le spese per alloggio
--	-----	--

ESEMPIO

Somme Assicurate	Franchigia
Fabbricato = Somma Assicurata Fabbricato = €100.000 Contenuto = Somma Assicurata Contenuto = €20.000	12% Somma Assicurata Fabbricato = €12.000
Ammontare del danno	Indennizzo
Esempio 1: Fabbricato = €30.000 Contenuto = €5.000	(€30.000 + €5.000) - €12.000 = €23.000
Esempio 2: Fabbricato = €5.000 Contenuto = €1.000	(€5.000 + €1.000) - €12.000 = nessun indennizzo

FURTO e RAPINA**22.CHE COSA POSSO ASSICURARE****22.1 RISCHIO ASSICURATO**

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti derivati da:

- a) *Furto del Contenuto del Fabbricato* indicato sul *Modulo di Polizza*, a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *Beni* stessi:
1. Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili
 2. Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale
 3. In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia poi avvenuta con mezzi di chiusura operanti
- b) *Rapina del Contenuto dell'Abitazione*, avvenuta nei locali indicati nel *Modulo di Polizza*, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali stessi
- c) *Furto* commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere. La garanzia, a parziale deroga di cui alla lettera d) dell'art. 23.1 - Rischi esclusi e dell'art. 24.2 - Difformità dei mezzi di chiusura, è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri, così come previsto al punto c) dell'art. 28.1 -Obblighi in caso di *Sinistro*.

Credemassicurazioni, nei limiti della *Somma Assicurata*, rimborsa le spese sostenute per:

- d) Guasti e atti vandalici provocati dai ladri al *Fabbricato* e al *Contenuto* in occasione di *Furto*, tentato *Furto* o *Rapina*. La garanzia non opera per i *Fabbricati* in ristrutturazione o non completamente ultimati.

Credemassicurazioni riconosce:

- e) In eccedenza alla *Somma Assicurata*, un'indennità pari al 10% dell'indennizzo, quale rimborso forfettario dei *Danni Indiretti*

22.2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Credemassicurazioni presta la garanzia sul presupposto che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *Beni* assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri da:

- Suolo
- Superfici acquee
- Ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)

sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- Robusti serramenti di legno
- Persiane
- Materia plastica rigida
- Vetro antisfondamento
- Metallo o lega metallica

I suddetti mezzi di protezione dovranno risultare chiusi con serrature o lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; nel caso in cui non siano chiusi in uno dei modi indicati, l'estensione dell'apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro.

22.3 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di Polizza* alla voce "Somma Assicurata Furto", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 24.1 – Limiti d'*Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*. La *Forma di Assicurazione* prevista è a Primo Rischio Assoluto.

23. CHE COSA NON E' ASSICURATO



23.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi
- b) Verificatisi in occasione di incendi, di esplosioni, di scoppi, di radiazioni o contaminazioni radioattive, di *Terremoti*, di eruzioni vulcaniche, di inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi
- c) A seguito di *Furto* degli *Impianti Fotovoltaici* e/o *Solari Termici*
- d) Commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) Dal *Contraente* o dall'*Assicurato*
 - 2) Da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i *Beni* assicurati o locali con questi comunicanti
 - 3) Da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere
 - 4) Da incaricati della sorveglianza dei *Beni* stessi o dei locali che li contengono
 - 5) Da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti

Nel caso di *Assicurazione* di dimora abituale sono esclusi i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i *Beni* assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

Per i *Preziosi*, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno oppure dalle ore 24 del venticinquesimo giorno se custoditi in *Cassaforte*.

Nel caso di *Abitazione Secondaria*, la garanzia relativa a *Preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito e denaro è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali assicurati da parte del *Contraente* o del suo *Nucleo Familiare*.

Sono in ogni caso esclusi *Furti* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

24. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



24.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Per qualsiasi *Sinistro* indennizzabile a termini della garanzia "*Furto*" il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una *Franchigia* di € 200. Tale *Franchigia* è da considerarsi quale minimo non indennizzabile qualora integrata da eventuali *Scoperti* previsti.

Si riportano di seguito gli ulteriori limiti di indennizzo, le *Franchigie* e gli *Scoperti* relativi alla garanzia *Furto*:

ART. 22.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
c	<i>Furto</i> commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	€ 200	20%	€ 1.500 per <i>Sinistro</i>
e	<i>Danni Indiretti</i>	€ 200	---	10% dell'indennizzo (rimborso forfettario)

Nel caso di *Furto* effettuato attraverso impalcature e/o verificatosi in una dimora saltuaria, durante il periodo di disabitazione dei locali, si applica uno *Scoperto* del 20%. Se questo *Scoperto* coesiste con altri previsti dalla presente garanzia, è elevato al 30% e assorbe gli altri.

La garanzia di cui alla lettera d) non opera per i *Fabbricati* in ristrutturazione o non completamente ultimati.

24.2 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI CHIUSURA

Qualora i mezzi di protezione e chiusura, esistenti e operanti, risultino difformi da quanto sopra indicato, in caso di *Sinistro* si conviene che:

- Se trattasi di dimora abituale e la difformità riguarda aperture usate dai ladri per raggiungere i *Beni* assicurati e sempreché l'introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno *Scoperto* del 20%
- Se trattasi di *Abitazione Secondaria* si applica uno *Scoperto* del 30% per il solo periodo di inabitazione

Qualora i mezzi di protezione e chiusura non siano resi operanti si applica uno *Scoperto* del 20% se, al momento del *Sinistro*, erano presenti nei locali il *Contraente* o un componente del suo *Nucleo Familiare*.

24.3 ALTRI LIMITI DI INDENNIZZO

L'*Assicurazione* è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- Per i *Preziosi*, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito: **30%** della *Somma Assicurata*, con il **massimo di € 10.000**
- Per il denaro: **7%** della *Somma Assicurata*
- Per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso e da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *Preziosi*), gli oggetti e i servizi di argenteria: **60%** della *Somma Assicurata* con il **massimo di € 15.000** per singolo oggetto o servizio
- Per i *Beni* assicurati posti in locali di pertinenza del *Fabbricato* non comunicanti con i locali di *Abitazione*: **10%** della *Somma Assicurata*. Da questa garanzia sono esclusi i *Beni* indicati ai punti a), b) e c).

Qualora i *Preziosi*, le raccolte e le collezioni, le carte valori, i titoli di credito e il denaro siano custoditi in *Cassaforte* con i congegni di chiusura attivati, i limiti d'indennizzo suindicati sono aumentati del 50%.

Nel caso l'apertura della *Cassaforte* avvenga mediante l'utilizzo delle chiavi della stessa, la presente estensione di garanzia è operante esclusivamente qualora l'appropriazione delle chiavi da parte dei ladri non sia imputabile a una grave negligenza dell'*Assicurato*.

ESEMPIO

Furto con effrazione nell'immobile assicurato con mezzi di chiusura operanti

Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di indennizzo	Indennizzo
Denaro in Cassaforte	€ 2.000	€ 200	7% della Somma Assicurata (es. € 15.000) con aumento del 50% del Limite d'Indennizzo	€ 1.575
Danneggiamento porta blindata	€ 2.000		Somma Assicurata (es. € 15.000)	€ 2.000
Atti vandalici sulle pareti	€ 1.500		Somma Assicurata (es. € 15.000)	€ 1.500

Totale Indennizzo al cliente: € 4.875 (somma degli Indennizzi dovuto al netto della Franchigia di € 200 per Sinistro)

IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI**25. CHE COSA POSSO ASSICURARE****25.1 RISCHIO ASSICURATO**

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti causati agli **Impianti Fotovoltaici e/o Solari Termici** assicurati da:

- Incendio**, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali**
- Onda sonica** determinata da aeromobili
- Urto di veicoli** stradali o di natanti non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio
- Fumi, gas e vapori**
- Rovina di ascensori** e montacarichi a seguito rottura di congegni
- Eventi socio politici, atti vandalici** o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, *Atti di Terrorismo*
- Eventi atmosferici** quali grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di *Beni* posti nelle vicinanze; bagnamento verificatosi all'interno del *Fabbricato* purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra
- Crollo** totale o parziale del *Fabbricato* direttamente provocato dal **sovraccarico della neve**
- Fenomeno elettrico** agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel *Fabbricato* stesso, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione; agli apparecchi elettrodomestici, audio, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici od elettronici esistenti all'interno del *Fabbricato*
- Spargimenti di acqua** conseguenti a gelo e rottura accidentale di impianti (al servizio del *Fabbricato* assicurato o di cui l'*Abitazione* assicurata fa parte) idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici

Per gli eventi legati alla **ricerca del guasto** **Credemassicurazioni** rimborsa inoltre, nel limite della *Somma Assicurata* le spese documentate per:

- Riparare o sostituire le tubazioni o le parti di esse (con relativi raccordi) - collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato* - che hanno dato origine allo spargimento di acqua
 - Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ripristino delle tubazioni sopraindicate
 - Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*
- Riparare i danni arrecati ai *Beni* assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia; sempreché tali danni siano stati arrecati:
 - Per ordine dell'autorità
 - Dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole

Credemassicurazioni rimborsa, le spese documentate, a seguito di *Sinistro* indennizzabile, sostenute per:

m) Demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*

Credemassicurazioni riconosce, nei limiti della *Somma Assicurata*:

n) Un rimborso forfettario dei *Danni Indiretti* pari al 10% dell'*Indennizzo*

o) **Ricorso terzi** - *Credemassicurazioni* tiene indenne l'*Assicurato* delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da *Incendio*, esplosione e scoppio di cose di sua proprietà o da lui detenute.

L'*Assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di *Beni*, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente
- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica
- Le società che, rispetto all'*Assicurato* che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n° 127, nonché gli Amministratori delle medesime

L'*Assicurato* deve immediatamente informare *Credemassicurazioni* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; *Credemassicurazioni* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di *Credemassicurazioni*. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

p) Gli eventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), l) e o) sono garantiti anche se causati con:

- Colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge
- Dolo delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere a norma di legge

q) **Furto** - *Credemassicurazioni* indennizza i danni esclusivamente qualora:

- il *Furto* sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'*Impianto Fotovoltaico/Solare Termico* assicurato è fissato
- l'*Impianto Fotovoltaico/Solare Termico* sia installato su un *Fabbricato* abitato (anche se saltuariamente) dall'*Assicurato*

Qualora l'*Impianto Fotovoltaico/Solare Termico* assicurato sia installato su un *Fabbricato* adibito ad *Abitazione Secondaria* e sia posizionato ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, *Credemassicurazioni* indennizza i danni subiti dall'*Impianto Fotovoltaico/Solare Termico* assicurato esclusivamente qualora sia protetto da uno dei seguenti sistemi antifurto:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloni anti svitamento)
- tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti
- chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter
- sistema antifurto di localizzazione GPS
- sistema antifurto dotato di collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che preveda l'intervento in caso di allarme

25.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di *Polizza*, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di *Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di Polizza* alla voce "Massimale", e l'applicazione di uno *Scoperto* indicato all'art. 27.1 – Limiti d'*Indennizzo* e *Scoperti*.

La *Forma di Assicurazione* prevista è a Primo Rischio Assoluto.

26. CHE COSA NON E' ASSICURATO



26.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

1. Causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio organizzato
2. Causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. Causati da *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. Allagamenti diversi da quelli previsti dalla garanzia particolare spargimenti di acqua
5. Commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - Del *Contraente* o dell'*Assicurato*
 - Da persone che abitano con il *Contraente* o l'*Assicurato* od occupano a qualsiasi titolo i locali contenenti i *Beni* assicurati o locali con questi comunicanti
 - Da persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* debbano rispondere
 - Da incaricati della sorveglianza dei *Beni* stessi o dei locali che li contengono
 - Da persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti
6. Di smarrimento o di *Furto* dei *Beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente sezione
7. Subiti da macchine o impianti in conseguenza di scoppio verificatosi negli stessi, esclusivamente quando lo scoppio sia determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
8. Subiti dalle provviste riposte negli apparecchi frigoriferi anche a causa di uno degli eventi previsti dalla presente sezione

Oltre a quanto suindicato al presente articolo si precisa che *Credemassicurazioni* non indennizza i danni a *Impianti Fotovoltaici – Solari Termici*:

- Installati in luoghi diversi dal tetto del *Fabbricato* assicurato (quali, ad esempio, giardino, cortile, balconi ecc.)
- installati sopra tettoie, *Box Auto*, recinzioni e altre pertinenze del *Fabbricato* assicurato
- installati sul tetto di *Fabbricati* aperti da uno o più lati
- che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto dell'*Assicurazione*
- non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di *Impianto Fotovoltaico – Solare Termico*

27. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



27.1 LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e gli *Scoperti* relativi alla garanzia “Impianti fotovoltaici e/o Solari Termici”:

ART. 25.1 - RISCHIO ASSICURATO		Scoperto/Franchigia	Limiti di indennizzo
a	Incendio, fulmine, implosione e scoppio	5% con il minimo di € 200	Massimale
b	Caduta aeromobili		
c	Onda sonora		
d	Urto veicoli		
e	Fumi, gas		
f	Rovina ascensori		
g	Eventi socio-politici	5% con il minimo di € 300	70% del Massimale, per Sinistro
h	Eventi atmosferici – vento e grandine	10% con il minimo di € 500	70% del Massimale, per Sinistro
i	Crollo per sovraccarico neve	10% con il minimo di € 500	70% del Massimale, per Sinistro
j	Fenomeno elettrico	5% con il minimo di € 500	15% del Massimale per Sinistro
k	Spargimenti di acqua	5% con il minimo di € 200	Massimale
	Per gli spargimenti di acqua dovuti da gelo in locali con impianti di riscaldamento non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro		€ 2.500 per Sinistro
	Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua	5% con il minimo di € 200	3% del totale delle Somme Assicurate per il Fabbricato e gli Impianti Fotovoltaici – Solari Termici, con il minimo di € 1.500, per Sinistro e annualità assicurativa (non cumula con il limite di indennizzo previsto dalla Garanzia “Ricerca del guasto in seguito a spargimento di acqua”)
l	Danni arrecati per impedire le conseguenze degli eventi garantiti	5% con il minimo di € 200	Massimale
m	Demolizione, sgombero e trasporto dei residui del Sinistro	---	10% del Massimale per Sinistro
n	Danni Indiretti	---	Massimale

o	Danni a cose di terzi da <i>Incendio</i> , esplosione, scoppio di cose dell'Assicurato	---	Massimale Ricorso Terzi
	<i>Furto</i> degli <i>Impianti Fotovoltaici</i> e/o <i>Solari Termici</i> (ogni tipologia di danno salvo quanto sottoindicato)	10% con il minimo di € 750	Massimale
	<i>Furto</i> commesso o agevolato da addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari	20% con il minimo di € 750	€ 1.500 per <i>Sinistro</i>
q	<i>Furto</i> attraverso impalcature	20% con il minimo di € 750 (se questo <i>Scoperto</i> coesiste con altri previsti dalla garanzia <i>Furto</i> , è elevato al 30% e assorbe gli altri)	Massimale

ESEMPIODanni da grandine gli *Impianti Fotovoltaici* sul tetto

Descrizione	Ammontare del danno	Franchigia	Limite di indennizzo	Indennizzo
Sostituzione di un pannello	€ 2.100	10% con il minimo di € 500	70% della <i>Somma Assicurata</i> (es.10.000)	€ 1.600 (€ 2.100 - € 500)

SEZIONE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – DANNI AI BENI**28.CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO****28.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il *Contraente* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it.

Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a *Credemassicurazioni S.p.A.* - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, entro e non oltre 10 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*.

Inoltre, il *Contraente* deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di *Credemassicurazioni* secondo quanto previsto dalla legge
- Inviare, alla sede di *Credemassicurazioni* entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata dei *Beni* danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore
- Presentare entro lo stesso termine – in caso di *Sinistro* presumibilmente doloso, di *Furto*, *Rapina* o su richiesta di *Credemassicurazioni* – denuncia all'autorità di Polizia o ai Carabinieri e inviarne l'originale o la copia autenticata alla sede di *Credemassicurazioni*
- Denunciare la sottrazione di titoli di credito anche al debitore ed esperire, se legalmente possibile, la procedura di ammortamento
- Conservare le tracce e i residui del *Sinistro* fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia
- Dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova

28.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *Polizza* non possono essere esercitati se non dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse *Assicurato*.

28.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, su richiesta di una delle parti e in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, fra due periti nominati uno da *Credemassicurazioni* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

28.4 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del *Sinistro*
- Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
- Verificare se il *Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *Sinistro* (art. 28.1)
- Verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei *Beni* assicurati
- Procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle parti

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti d) ed e) del presente articolo sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni azione o eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

28.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene applicando i criteri di seguito descritti:

- Per il **Fabbricato**, il **Rischio locativo** del **Fabbricato**, gli **Impianti Fotovoltaici**, gli impianti **Solari Termici** e le **Lastre** si stima il **Valore a Nuovo** delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi
- Per il **Contenuto** si stima il **Valore a Nuovo** con il massimo del doppio del **Valore allo stato d'uso**, entro i limiti d'indennizzo previsti, dei **Beni** distrutti o sottratti e il costo per riparare quelli danneggiati, al netto di eventuali recuperi.
Fanno eccezione:
 - I **Preziosi**, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli orologi da polso o da tasca, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti e i mobili di antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria, per i quali si stima il **Valore commerciale**
 - I **Valori** per cui si stima il **Valore Nominale**

Per i **Beni** fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il **Valore allo stato d'uso**.

- Relativamente ai **titoli di credito**:
 - Credemassicurazioni* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste
 - L'*Assicurato* deve restituire a *Credemassicurazioni* l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci

Per gli effetti cambiari, l'indennizzo verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

28.6 ASSICURAZIONE PARZIALE – DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A Quando è operante la *Forma di Assicurazione a Valore intero* e dalle stime effettuate in sede di determinazione del danno risulta che il valore del *Fabbricato* ecceda, al momento del *Sinistro*, di oltre il 20% la *Somma Assicurata*, *Credemassicurazioni* risponde del danno in proporzione al rapporto tra la *Somma Assicurata* maggiorata del predetto 20% e il valore effettivo del *Fabbricato*.

B Qualora risultino corrette le informazioni indicate in polizza, fornite dal *Contraente* e riguardanti il *Fabbricato*, quali:

- Ubicazione
- Superficie calpestabile interna in mq
- Tipo di *Fabbricato* (casa/appartamento)
- Presenza garage

Credemassicurazioni rinuncia all'applicazione della *Regola Proporzionale* del precedente punto A per danni che colpiscono il *Fabbricato* e il cui ammontare è uguale o inferiore a € 5.000. In caso di difformità fra quanto dichiarato e quanto rilevato in sede di *Sinistro* non verrà applicata alcuna riduzione proporzionale dell'indennizzo e/o una modifica del *Premio*.

28.7 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

Il *Contraente* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000.

L'anticipo verrà corrisposto dopo 60 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

28.8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, *Credemassicurazioni* provvede al pagamento dell'indennizzo entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte del *Contraente* sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *Sinistro* senza che sia stata fatta opposizione.

Relativamente alla garanzia *Incendio* il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a) Entro 25 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione verrà corrisposto l'indennizzo secondo il *Valore allo stato d'uso*
- b) Entro 25 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ricostruzione o sostituzione, secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il pagamento della differenza relativa al *Valore a Nuovo* che, aggiunta all'importo di cui alla lettera a) del presente articolo, determina l'ammontare complessivo dell'indennizzo, calcolato in base a quanto previsto dall'art. 28.5 – Determinazione del danno

Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o la sostituzione avvengano entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario l'indennizzo sarà corrisposto secondo il solo *Valore allo stato d'uso*.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro* il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il *Sinistro* non sia stato causato o agevolato con dolo del *Contraente* o dei familiari con loro conviventi.

28.9 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i *Beni* rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso a *Credemassicurazioni* appena ne ha avuto notizia.

I *Beni* recuperati divengono di proprietà di *Credemassicurazioni* se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'*Assicurato* rimborsi a *Credemassicurazioni* l'intero importo riscosso.

Se invece *Credemassicurazioni* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *Beni* recuperati previa restituzione dell'importo ricevuto da *Credemassicurazioni* per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *Beni* recuperati e, sull'importo così ottenuto, è ricalcolato l'indennizzo a termini di *Polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *Beni* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di denuncia del *Sinistro*, *Credemassicurazioni* indennizza gli eventuali danni subiti dagli stessi in conseguenza del *Sinistro*.

L'Assicurato ha facoltà di abbandonare a *Credemassicurazioni* i *Beni* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di *Credemassicurazioni* di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

SEZIONE DANNI A TERZI

RC CAPOFAMIGLIA

29. CHE COSA POSSO ASSICURARE



29.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni, nei limiti del *Massimale* riportato sul *Modulo di Polizza* e in relazione alle garanzie di seguito descritte, tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale.

Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di un *Sinistro* risarcibile a termini della presente sezione.

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'Assicurato relativa a fatti verificatisi nell'ambito della sua vita privata e di relazione (rimane escluso quanto previsto dalla garanzia RC Proprietà di *Fabbricati* qualora la stessa non sia stata resa operante dal *Contraente*).

Sono compresi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – con le limitazioni indicate, i danni:

- a) Derivanti dalla conduzione dei locali in cui l'Assicurato dimora abitualmente o saltuariamente (*Abitazione Secondaria*) nonché da proprietà o uso degli apparecchi domestici (comprese antenne radiotelevisive) e dell'arredamento
- b) Derivanti dalla pratica di sport in qualità di dilettante;
- c) Derivanti dall'esercizio di attività ricreative, di volontariato e altre attività non retribuite, esclusa comunque qualsiasi attività che comporti mansioni di tipo organizzativo
- d) Derivanti dalla proprietà e utilizzo di *Animali Domestici*. Sono esclusi i danni provocati da cani a "rischio potenziale elevato" iscritti nel registro tenuto dai Servizi veterinari ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del 3 marzo 2009 emanata dal ministro della Salute; tuttavia, qualora tale iscrizione intervenga durante la validità dell'Assicurazione, la garanzia opera comunque sino alla prima scadenza anniversaria di *Polizza* successiva l'iscrizione
- e) Subiti, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali, dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari in genere durante l'espletamento delle mansioni svolte a favore del *Contraente* e del suo *Nucleo Familiare*, dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento e dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *Nucleo Familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio, comprese le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per rivalsa dell'INAIL e ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 per le rimesse dell'INPS
- f) Derivanti dalla proprietà e uso di biciclette (e simili), barche senza motore ausiliario, giocattoli anche a motore
- g) Derivanti dall'esecuzione:
 - Di lavori di ordinaria manutenzione
 - Di lavori di straordinaria manutenzione, esclusivamente quando l'Assicurato ne sia il committente, nei locali adibiti ad *Abitazione* dell'Assicurato purché, al momento del *Sinistro*, non locati a terzi o comunque abitati, a qualsiasi titolo, da terzi
- h) Derivanti dalla proprietà e uso di armi
- i) Derivanti da inquinamento
- j) Provocati dall'Assicurato in qualità di trasportato su autoveicolo, esclusi i danni al veicolo, al guidatore e ai trasportati

- k) Provocati a terzi a seguito di messa in circolazione, a insaputa dell'*Assicurato*, di veicoli a motore e natanti da parte di figli minorenni o incapaci per legge
La garanzia opera esclusivamente:
1. Per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione e dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonché per la rivalsa esperita dal Fondo stesso o dalla società di assicurazione che emette la polizza di cui sopra
 2. In caso di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi di circolazione, **solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'*Assicurato***
 3. Per i danni al veicolo a motore o natante, di proprietà di terzi, messo in moto o circolazione
- La garanzia di cui alla lettera k è subordinata, limitatamente ai veicoli a motore o natanti di proprietà dell'*Assicurato*, all'esistenza di polizza di assicurazione dei rischi di responsabilità civile derivante dalla circolazione in regola con il pagamento del *Premio*
- l) Derivanti dalla proprietà e uso, **esclusivamente in aree private**, di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature
- m) Causati da *Incendio*, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'*Assicurato* o da lui detenute a:
1. Cose di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia nei locali di villeggiatura non di sua proprietà (compresi i danni subiti dai locali stessi);
 2. Locali di terzi nei quali siano ricoverati i seguenti *Beni* di proprietà dell'*Assicurato*: ciclomotori, motocicli, barche, tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature;
 3. Cose di terzi diverse da quelle indicate ai punti m.1 e m. 2

La garanzia RC Capofamiglia è prestata a favore:

- a) Del *Contraente* e del suo *Nucleo Familiare*
- b) Dei figli minorenni del *Contraente*, non facenti parte del *Nucleo Familiare* in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio
- c) Dei figli naturali minorenni non facenti parte del *Nucleo Familiare* purché, al momento del *Sinistro*, ufficialmente riconosciuti a sensi di legge dal *Contraente*
- d) Dei minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento
- e) Dei figli del *Contraente* (purché di età non superiore a 26 anni) non facenti parte del *Nucleo Familiare* poiché residenti altrove per motivi di studio

La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli addetti ai servizi domestici e dei collaboratori familiari in genere limitatamente ai fatti accaduti nell'espletamento delle mansioni svolte a favore dei soggetti indicati ai punti a) e d).

29.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul *Modulo di Polizza* alla voce "*Massimale*", e l'applicazione di una *Franchigia* indicati all'art. 31.1 – Limiti d'indennizzo e *Franchigia*.

30. CHE COSA NON E' ASSICURATO



30.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia non comprende i danni:

- a) Derivanti dall'attività professionale, o da altre attività retribuite, svolte dall'*Assicurato*
- b) Derivanti dalla proprietà, dalla circolazione e da qualsiasi uso di veicoli a motore, natanti e aeromobili (salvo quanto espressamente precisato alle lettere f, j, k, l dell'art. 29.1 – Rischio Assicurato)
- c) Da *Furto*
- d) A cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto indicato alle lettere m.1) e m.2) dell'art. 29.1 – Rischio Assicurato
- e) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- f) Inerenti l'esercizio della caccia e il relativo utilizzo di cani
- g) Da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- h) Provocati da animali diversi da *Animali Domestici*

30.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) Le persone la cui responsabilità è coperta dall'*Assicurazione*
- b) Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'*Assicurato* e, se convivente, ogni altro parente dell'*Assicurato*
- c) I minori in affidamento familiare

31. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



31.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le *Franchigie* relativi alla garanzia "RC capofamiglia"

Art. 29.1 - RISCHIO ASSICURATO		Franchigia	Limite d'indennizzo
	RC CAPOFAMIGLIA (Limitatamente ai soli danni a cose, salvo quanto sottoindicato)	€ 200	Massimale
i	Danni derivanti da inquinamento ambientale	€ 200 Limitatamente ai soli danni a cose	€ 50.000 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo
m.3	Danni a cose di terzi (diverse da quelle indicate ai punti m.1 e m.2) causati da <i>Incendio</i> , esplosione o scoppio	€ 200	Per <i>Sinistro</i> , 30% del Massimale

RC PROPRIETÀ FABBRICATI

32. CHE COSA POSSO ASSICURARE



32.1 RISCHIO ASSICURATO

La garanzia opera per la responsabilità civile dell'*Assicurato* relativa alla sua qualità di *Proprietario* di *Fabbricato*:

- a) Indicato nel *Modulo di Polizza*
- b) Diverso da quello indicato sul *Modulo di Polizza*, purché:
 - Non sia locato a terzi o comunque messo (anche temporaneamente) a disposizione, a qualsiasi titolo, di terzi
 - Sia adibito esclusivamente a civile abitazione e abbia le caratteristiche costruttive indicate all'art. 2.1 - Caratteristiche del *Fabbricato*
 - Sia ubicato in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano

La garanzia opera anche per la responsabilità derivante dalla proprietà di parchi, giardini, alberi e aree scoperte (non gravate da servitù pubblica), impianti sportivi (a uso privato), purché tutti di pertinenza del *Fabbricato*.

Sono compresi i danni:

1. Causati a cose di terzi da *Incendio* esplosione o scoppio del *Fabbricato*
2. Derivanti da inquinamento
3. Relativamente ai danni derivanti da spargimento d'acqua conseguente a *Occlusione* o rottura accidentale di tubazioni

Se l'*Assicurazione* è stipulata per una porzione di *Fabbricato*, la garanzia comprende anche la quota di danno di cui l'*Assicurato* deve rispondere poiché relativo a parti del *Fabbricato* di proprietà comune (escluso ogni maggior onere derivante da obblighi solidali).

La garanzia RC Proprietà di *Fabbricati* è prestata a favore:

- Dell'*Assicurato* per ciò che riguarda la garanzia di cui alla lettera a) del presente articolo
- Del *Contraente* e del suo *Nucleo Familiare* per ciò che riguarda la garanzia di cui alla lettera b) del presente articolo

32.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo, cioè la somma indicata sul *Modulo di Polizza* alla voce "Massimale", e l'applicazione di una *Franchigia* indicati all'art. 34.1 – Limiti d'Indennizzo e *Franchigie*.

33.CHE COSA NON E' ASSICURATO



33.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia non comprende i danni da spargimenti di acqua se non conseguenti a rottura accidentale o da *Occlusione* degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *Fabbricato*.

Sono comunque esclusi i danni:

- Causati da umidità e stillicidio
- Derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteorologica o da *Occlusione* di impianti di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana
- Derivanti da rotture o da *Occlusioni* di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione

33.2 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- Le persone la cui responsabilità è coperta dall'*Assicurazione*
- Il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'*Assicurato* e, se convivente, ogni altro parente dell'*Assicurato*. I figli e i genitori dell'*Assicurato* – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di *Sinistro* dovuto a spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale od *Occlusione* degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del *Fabbricato*
- I minori in affidamento familiare, a sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento

34.LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



34.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo e le *Franchigie* relativi alla garanzia "RC Proprietà di *Fabbricati*"

Art. 32.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti d'indennizzo
RC PROPRIETÀ DI <i>FABBRICATI</i> (Limitatamente ai soli danni a cose, salvo quanto sottoindicato)	€ 200	Massimale
Danni a cose causati da <i>Incendio</i> , esplosione o scoppio	€ 200	Per <i>Sinistro</i> , 30% del Massimale
Danni derivanti da inquinamento ambientale	€ 200 Limitatamente ai soli danni a cose	€ 50.000 per <i>Sinistro</i> e per anno assicurativo
Danni derivanti da spargimento di acqua	€ 200 Limitatamente ai soli danni a cose	€ 30.000 per <i>Sinistro</i>

SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – DANNI AI TERZI

35. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



35.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida In caso di *Sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso scritto alla sede di *Credemassicurazioni*, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo di denuncia disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'*Assicurato* deve inoltre segnalare a *Credemassicurazioni* qualsiasi fatto o circostanza che possa far presumere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.

35.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, *Credemassicurazioni*, a richiesta dell'*Assicurato* e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Sono a carico di *Credemassicurazioni* le spese per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro i limiti di un importo pari a un quarto del *Massimale* indicato sul *Modulo di Polizza*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra *Credemassicurazioni* e *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. *Credemassicurazioni* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

35.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'*Assicurato* è responsabile verso *Credemassicurazioni* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 35.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*.

35.4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia – fermi i limiti di indennizzo presenti – opera sino a concorrenza del *Massimale* indicato sul *Modulo di Polizza* il quale resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia il *Massimale* sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del *Contraente* e in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura degli altri *Assicurati*.

SEZIONE TUTELA LEGALE

TUTELA LEGALE BASE

36. CHE COSA POSSO ASSICURARE



36.1 RISCHIO ASSICURATO

Le prestazioni vengono fornite al *Contrante* ed ai soggetti presenti nel suo certificato di stato di famiglia, in veste di conduttore o *Proprietario* dell'*Abitazione Principale* e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate ad uso esclusivamente abitativo.

Credemassicurazioni indennizza le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi.

Tali oneri sono:

- Le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Sinistro* anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione
- Le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di *Copertura Assicurativa* solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 42.2 - Gestione del *Sinistro*
- Le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 42.2 - Gestione del *Sinistro*
- Le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale)
- Le spese di giustizia
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima
- Le spese per la registrazione degli atti giudiziari
- Le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa
- Le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dall'*Assicurazione*
- Le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un *unico legale* per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art 42.3 - Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale, comma 1.

Le garanzie vengono prestate al *Contraente Assicurato* in veste di conduttore o *Proprietario dell'Abitazione Principale* e di quelle secondarie purché direttamente utilizzate, nei seguenti casi:

- 1) Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato
- 2) Richiesta di risarcimento danni. L'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi
- 3) Controversie relative a diritti reali o locazione. Controversie relative a diritti reali o locazione degli immobili

Le garanzie vengono inoltre prestate al *Contraente/Assicurato* nell'ambito della vita privata, anche in relazione agli *Animali Domestici* di proprietà degli *Assicurati*, nei seguenti casi:

- 1) Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato
- 2) Resistenza alla richiesta di risarcimento danni. Resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile

36.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo per *Sinistro*, cioè la somma indicata sul *Modulo di Polizza* alla voce "*Massimale*" e un limite d'indennizzo per anno assicurativo così come indicato all'art. 38.1 – Limiti d'indennizzo.

37. CHE COSA NON E' ASSICURATO



37.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie non sono valide:

- a) Per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- b) In materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
- c) Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di *Terrorismo*, atti di vandalismo, *Terremoto*, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- d) Per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
- e) Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- f) Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del d. Lgs. 171/2005)
- g) Per fatti dolosi delle persone assicurate
- h) Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
- i) Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale
- j) Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- k) Per qualsiasi *Sinistro* inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa
- l) Per immobili o parte di essi non costituenti l'*Abitazione* dell'*Assicurato*
- m) Per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- n) Per i casi di adesione a class action
- o) Per i casi connessi alla circolazione stradale
- p) Vertenze contrattuali con *Credemassicurazioni*

L'*Assicurato* è tenuto a:

- Regularizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme i documenti necessari per la gestione del *Sinistro*
- Assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa

Credemassicurazioni o *ARAG* non si assumono il pagamento di:

- Multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere
- Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'*Assicurato* nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale)

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

Non sono oggetto di *Copertura Assicurativa* i patti quota lite conclusi tra il *Contraente* e/o l'*Assicurato* e il legale che stabiliscano compensi professionali.

38. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



38.1 LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 36.1 - RISCHIO ASSICURATO	Limiti di indennizzo
Tutela Legale Base	€ 5.000 per <i>Sinistro</i> e con un massimo di € 80.000 per annualità assicurativa

INTERNET PROTECTION

39. CHE COSA POSSO ASSICURARE



39.1 RISCHIO ASSICURATO

Le prestazioni vengono fornite al *Contrante* ed ai soggetti presenti nel suo certificato di stato di famiglia, in veste di conduttore o *Proprietario* dell'*Abitazione Principale* e di quelle secondarie o stagionali purché da loro direttamente utilizzate ad uso esclusivamente abitativo.

Credemassicurazioni indennizza le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi

Tali oneri sono:

- Le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Sinistro* anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione
- Le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi previste per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di *Copertura Assicurativa* solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'*Assicurato*, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'art. 42.2 - Gestione del *Sinistro*
- Le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'art. 42.2 - Gestione del *Sinistro*
- Le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale)
- Le spese di giustizia
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima
- Le spese per la registrazione degli atti giudiziari
- Le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa
- Le spese dell'arbitro sostenute dall'*Assicurato* qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dall'*Assicurazione*
- Le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

È garantito l'intervento di un *unico legale* per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 42.3 - Libera scelta dell'avvocato per la fase giudiziale, comma 1.

Le prestazioni vengono garantite agli *Assicurati* esclusivamente quali utenti web e Social Media Network nei seguenti casi:

- *Richiesta di risarcimento danni* extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'*Assicurato* su pagine web e su Social e Media Network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio
- *Difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web*. Per i reati dolosi la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa
- Gli *Assicurati* hanno l'obbligo di denunciare il *Sinistro* nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. *Credemassicurazioni* provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza
- Nel caso in cui il giudizio anche se riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo,

Credemassicurazioni richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all'Art. 40.1 – Rischi Esclusi lettera g).

- Controversie contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico), successivi alla data di effetto della presente *Assicurazione*, purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento)
- Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento)

39.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un limite di indennizzo per *Sinistro*, cioè la somma indicata sul *Modulo di Polizza* alla voce "Massimale" e un limite d'indennizzo per anno assicurativo così come indicato all'art. 41.1 – Limiti d'indennizzo.

40. CHE COSA NON E' ASSICURATO



40.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie non sono valide:

- Per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- In materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
- Per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, *Atti di Terrorismo*, atti di vandalismo, *Terremoto*, sciopero e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- Per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori
- Per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere
- Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del d. Lgs. 171/2005)
- Per fatti dolosi delle persone assicurate
- Per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente
- Per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'*Assicurato* viene perseguito in sede penale
- Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI
- Per qualsiasi *Sinistro* inerente o derivante dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa
- Per immobili o parte di essi non costituenti l'*Abitazione* dell'*Assicurato*
- Per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
- Per i casi di adesione a class action
- Per i casi connessi alla circolazione stradale
- Vertenze contrattuali con *Credemassicurazioni*

41. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



41.1 LIMITI DI INDENNIZZO

ART. 39.1 - RISCHIO ASSICURATO	Limiti di indennizzo
Internet Protection	€ 5.000 per <i>Sinistro</i> e con un massimo di € 80.000 per annualità assicurativa

SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – TUTELA LEGALE

42. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



42.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La gestione dei *Sinistri* Tutela Legale è stata affidata da *Credemassicurazioni* ad **ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direttore Generale** - con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045/8290411
- Fax per invio nuove denunce di *Sinistro*: 045/8290557
- Mail per invio nuove denunce di *Sinistro*: denunce@arag.it
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *Sinistro* 045/8290449

- 1) L'*Assicurato*, rendendosi parte diligente del contratto, deve denunciare a *Credemassicurazioni* o ad *ARAG* qualsiasi *Sinistro* nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratt
- 2) La denuncia del *Sinistro* deve pervenire a *Credemassicurazioni* e/o *ARAG* nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
- 3) Qualora la presente *Assicurazione* sia emessa senza alcuna interruzione della *Copertura Assicurativa* rispetto ad una polizza precedente di *Credemassicurazioni*, il termine di denuncia dei *Sinistri* decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente
- 4) L'*Assicurato* deve informare immediatamente *Credemassicurazioni* in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione
- 5) In mancanza, *Credemassicurazioni* non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della *Copertura Assicurativa* o nella gestione del *Sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire

42.2 GESTIONE DEL SINISTRO

- 1) Ricevuta la denuncia del *Sinistro*, *ARAG*, attraverso il legale scelto liberamente dall'*Assicurato* o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia
- 2) Nel caso in cui tale tentativo non riesca, se le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, l'*Assicurato* comunica a *Credemassicurazioni* o *ARAG* gli elementi probatori e le argomentazioni su cui fondare il giudizio al fine di permettere la valutazione delle possibilità di successo. In caso positivo, la gestione della controversia viene affidata all'Avvocato scelto nei termini del successivo art. 42.3 - Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale
- 3) In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'art. 42.3 "Libera scelta dell'Avvocato per la fase giudiziale"
- 4) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora l'*impugnazione* presenti possibilità di successo.
- 5) In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Consulente Tecnico di Parte **devono essere preventivamente confermate da ARAG**
- 6) *Credemassicurazioni* e/o *ARAG* non sono responsabili dell'operato dei Consulenti Tecnici

42.3 LIBERA SCELTA DELL'AVVOCATO PER LA FASE GIUDIZIALE

- 1) L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di *Residenza* o della sede legale del *Contraente/Assicurato*. In quest'ultimo caso, se necessario, *Credemassicurazioni* indica il nominativo del domiciliatario
- 2) L'*Assicurato* deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato. *Credemassicurazioni* indica il nominativo del domiciliatario
- 3) Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, *Credemassicurazioni* o *ARAG* indica direttamente il legale a cui l'*Assicurato* può rivolgersi
- 4) *Credemassicurazioni* e/o *ARAG* non sono responsabili dell'operato degli avvocati

42.4 DISACCORDO CON ARAG E CONFLITTO DI INTERESSE

- 1) In caso di disaccordo in merito alla gestione del *Sinistro* tra l'*Assicurato* e ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione
- 2) L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG

42.5 RECUPERO DI SOMME ANTICIPATE DA ARAG

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'*Assicurato* dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione. In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma relativamente agli oneri elencati agli artt.36.1 e 39.1 – Rischio Assicurato, delle garanzie della presente sezione, ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

42.6 INSORGENZA DEL SINISTRO

- 1) Ai fini della presente *Assicurazione*, per insorgenza del *Sinistro* si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:
 - Il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'*Assicurato*
 - La violazione o presunta violazione del contratto
 - La violazione o la presunta violazione della norma di legge
- 2) In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Sinistro* si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso
- 3) Si considerano come unico *Sinistro*, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso
- 4) In caso di pluralità di *Assicurati* coinvolti in un unico *Sinistro*, la garanzia viene prestata con un unico *Massimale* che viene equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del *Sinistro* il *Massimale* risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli *Assicurati* che non hanno ricevuto integrale ristoro
- 5) La prestazione assicurativa viene garantita per i *Sinistri* che siano insorti:
 - Durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno subito dall'*Assicurato* o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa
 - Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi
- 6) Qualora la presente *Polizza* sia emessa senza alcuna interruzione della *Copertura Assicurativa* rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con l'*Assicurazione* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia di *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

SEZIONE ASSISTENZA ALLA CASA

43. CHE COSA POSSO ASSICURARE



43.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni eroga le prestazioni di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito elencati.

INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso il *Fabbricato* assicurato per:

- 1) Allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, *Occlusioni* o guasto di condutture e altre componenti dell'impianto idraulico o termico
- 2) Infiltrazioni dovute a rottura o guasto delle tubazioni, condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico verificatesi in un *Fabbricato* occupato da una sola famiglia

La *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza. L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite indicato all'art. 45.1 – Limiti d'indennizzo.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- Interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore
- Rottura, *Occlusione* o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio
- Infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari
- Mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a *Occlusione* di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune

INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso il *Fabbricato* assicurato per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza. L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite indicato all'art. 45.1 – Limiti d'indennizzo.

Sono a carico dell'Assicurato gli interventi dovuti a:

- Interruzioni della fornitura dovuti all'ente erogatore
- Guasti al cavo di alimentazione del *Fabbricato*

INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso il *Fabbricato* assicurato perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *Furto*, consumato o tentato
- Smarrimento, *Scippo*, *Rapina*, rottura delle chiavi
- Guasto o scasso di serrature o serrande

La *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti, strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato all'accesso principale al *Fabbricato*, alle finestre, ma non alle porte interne.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni* anche in eccedenza al limite indicato all'art. 45.1 – Limiti d'indennizzo.

INAGIBILITÀ DEL FABBRICATO

Qualora il *Fabbricato* assicurato sia reso inagibile a seguito di *Furto*, *Incendio*, allagamento, esplosione o scoppio, la *Centrale Operativa* procura al *Contraente* e al suo *Nucleo Familiare*:

- 1) Il pernottamento in un albergo di categoria non superiore alle 4 stelle, fino a un massimo di 3 giorni e per 4 persone
- 2) I biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe) per due persone, fino alla percorrenza massima di km 3.000, per rientrare a casa qualora esse si trovino in viaggio
- 3) I biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe) per due persone, fino alla percorrenza massima di Km 3.000, per tornare nel luogo dove si è interrotto il viaggio

Le spese di cui al presente articolo restano a carico di *Credemassicurazioni*.

44. CHE COSA NON E' ASSICURATO



44.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non eroga le prestazioni della presente sezione qualora il *Sinistro* sia conseguenza diretta di:

- a) Guerre, insurrezioni, occupazioni militari

- b) Eruzioni vulcaniche, *Terremoti*, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura
- c) Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche
- d) Atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.

45. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



45.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano di seguito i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia "Assistenza alla casa":

Art. 43.1 - RISCHIO ASSICURATO	Limite d'indennizzo
Invio di un idraulico	€ 250 per <i>Sinistro</i>
Invio di un elettricista	€ 250 per <i>Sinistro</i>
Invio di un fabbro o di un falegname	€ 250 per <i>Sinistro</i>

SEZIONE CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – ASSISTENZA

46. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



46.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per poter usufruire delle prestazioni dell'Assistenza alla Casa garanzia l'*Assicurato* deve contattare la *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	0039 011-7425566

Comunicando:

- Le proprie generalità
- Il numero di polizza
- Il tipo di assistenza richiesta
- Il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

46.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.

Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.



Spett.le
Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Protezione Casa: denunciemo un sinistro

- Numero di polizza _____
- Filiale _____
- Nome del tuo gestore _____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome _____

Data di nascita ____/____/____

Sesso ____

Domicilio/Residenza: Via _____ n _____

Comune _____ Cap _____ Provincia _____

Telefono/Fax _____ E-mail _____

Denuncia

Data di accadimento del sinistro ____/____/____

Breve descrizione della modalità di accadimento:

e pertanto richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una **X** la garanzia e la probabile causa).

Ti ricordiamo che sono attive solamente le garanzie che hai acquistato e che sono indicate nel modulo di polizza.

☐

Incendio

☐

Danni al fabbricato

Danni al contenuto

Indicare probabile causa:

- Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né in suo uso o servizio
- Fumi, gas e vapori
- Rovina di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- Spargimento combustibile conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento
- Dispersione di gas dagli impianti di distribuzione del fabbricato accertata dall'azienda erogatrice

☐

Danni (Ricorso) a terzi da incendio

- Danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di tua proprietà o da te detenute

...segue

☐**Eventi Socio-Politici**☐

Danni al fabbricato

☐

Danni al contenuto

Indicare probabile causa:

- Atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli conseguenti a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio, atti di terrorismo
- Guasti e atti vandalici provocati dai ladri in occasione di furto

☐**Eventi Atmosferici**☐

Danni al fabbricato

☐

Danni al contenuto

Indicare probabile causa:

- Vento e grandine
- Sovraccarico neve
- Bagnamento verificatosi all'interno del fabbricato purché conseguente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui ai punti precedenti

☐**Spargimenti d'acqua e Ricerca del guasto**☐

Danni al fabbricato

☐

Danni al contenuto

Indicare probabile causa:

- Proveniente da impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici, lesionatisi a seguito di rottura accidentale o occlusione degli stessi
- Conseguente a rottura accidentale di pluviali e grondaie del fabbricato assicurato
- Gelo

☐**Rottura Lastre**☐

Danni al fabbricato

☐

Danni al contenuto

- Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato

☐**Fenomeno Elettrico**☐

Danni al fabbricato

☐

Danni al contenuto

☐**Garanzia Furto***Indicare probabile causa:*

- Furto o rapina del contenuto dell'abitazione
- Furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e dai collaboratori familiari
- Guasti e atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato e al contenuto in occasione di furto, tentato furto o rapina

☐**RC Capofamiglia**

- Danni involontariamente provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale nell'ambito della vita privata del contraente e del suo nucleo

☐**RC Proprietà di Fabbricati**

- Danni involontariamente provocati dall'assicurato a terzi in conseguenza di un fatto accidentale ricollegabile alla qualità di proprietario di fabbricato

...segue

☐

Terremoto

☐

Danni al fabbricato

Danni al contenuto

☐

Rischio locativo

- Danni materiali e diretti causati al fabbricato tenuto in locazione provocati da incendio, esplosione e scoppio.

☐

Danni a pannelli fotovoltaici e/o solari termici

Indicare probabile causa:

- Incendio, fulmine, scoppio
- Eventi Socio-Politici
- Eventi Atmosferici – Vento e grandine
- Fenomeno elettrico
- Spargimenti di acqua

Data ____/____/____

Firma (leggibile) _____

Per la Sezione Tutela Legale (Tutela Legale Base e Internet Protection)

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da Credemassicurazioni ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Viale del Commercio n. 59, 37135 Verona, in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

- Telefono centralino: 045.8290411
- Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557
- Mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Per la Sezione Assistenza

L'Assicurato deve contattare le Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL' ITALIA: NUMERO VERDE 800-896991

DALL'ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA 011-7425566

COMUNICANDO:

- Generalità
- Numero di polizza
- Tipo di assistenza richiesta

Se preferisci, puoi consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.

Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36